

GAL TERRA D'ARNEO

Bando pubblico per la presentazione delle domande di sostegno – Azione 3 – Intervento 3.2 “Prodotti e servizi del Parco della Qualità Rurale”.

PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE (PSR) PUGLIA 2014 – 2020

Articolo 19 del Regolamento (UE) n. 1305/2013

MISURA 19

Strategia di Sviluppo Locale di Tipo Partecipativo (SSLTP)

SOTTOMISURA 19.2

Sostegno all'esecuzione degli interventi nell'ambito della strategia di sviluppo locale di tipo partecipativo

GALTERRA D'ARNEO S.C.AR.L.



PARCO DELLA QUALITÀ RURALE TERRA D'ARNEO

BANDO PUBBLICO

PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI SOSTEGNO

AZIONE 3	Tra la terra e il mare c'è d
INTERVENTO 3.2	Prodotti e servizi del Parco della Qualità Rurale

Approvato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 31/05/2019

INDICE

1. PREMESSA	2
2. PRINCIPALI RIFERIMENTI NORMATIVI.....	2
3. PRINCIPALI DEFINIZIONI.....	4
4. OBIETTIVI DELL'INTERVENTO E FINALITÀ DELL'AVVISO PUBBLICO E CONTRIBUTO DIRETTO A PRIORITÀ E FOCUS AREA DEL PSR 2014-2020...5	5
5. LOCALIZZAZIONE.....	6
6. RISORSE FINANZIARIE.....	6
7. SOGGETTI BENEFICIARI.....	6
8. CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ.....	7
9. DICHIARAZIONI, IMPEGNI E OBBLIGHI.....	8
10. TIPOLOGIA DEGLI INVESTIMENTI E COSTI AMMISSIBILI.....	10
10.1 IMPUTABILITÀ, PERTINENZA, CONGRUITÀ E RAGIONEVOLEZZA.....	11
10.2 LEGITTIMITÀ E TRASPARENZA DELLA SPESA.....	12
10.3 LIMITAZIONI E SPESE NON AMMISSIBILI	13
11. AMMISSIBILITÀ ED ELEGGIBILITÀ DELLE SPESE, DOCUMENTI GIUSTIFICATIVI E MODALITÀ DI PAGAMENTO DELLE SPESE.....	13
12. TIPOLOGIA ED ENTITÀ DEL SOSTEGNO PUBBLICO.....	15
13. MODALITÀ E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI SOSTEGNO.....	15
14. DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA DI SOSTEGNO.....	17
14.1.DOCUMENTAZIONE DI CARATTERE GENERALE	17
14.2 DOCUMENTAZIONE PROBANTE LA SOSTENIBILITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA, TITOLI DI PROPRIETÀ O DI POSSESSO, TITOLI ABILITATIVI ...	19
14.3 DOCUMENTAZIONE RELATIVA ALLA SPECIFICA ATTIVITÀ OGGETTO DEL PROGETTO PROPOSTO	20
15. CRITERI DI SELEZIONE.....	22
16. ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI, FORMULAZIONE E PUBBLICAZIONE DELLA GRADUATORIA	24
17. ISTRUTTORIA TECNICO-AMMINISTRATIVA E CONCESSIONE DEL SOSTEGNO	24
18. TIPOLOGIA E MODALITÀ DI EROGAZIONE DEL SOSTEGNO – PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI PAGAMENTO.....	27
18.1 DOMANDE DI PAGAMENTO DELL'ANTICIPO	27
18.2 DOMANDE DI PAGAMENTO DELL'ACCONTO SU STATO DI AVANZAMENTO LAVORI (SAL)	27
18.3 DOMANDE DI PAGAMENTO DEL SALDO E ACCERTAMENTO DI REGOLARE ESECUZIONE DELLE OPERE	29
19. RICORSI E RIESAMI	30
20. VARIANTI IN CORSO D'OPERA, SANZIONI E REVOCHE	31
21. TRASFERIMENTO DELL'AZIENDA E DEGLI IMPEGNI ASSUNTI, RECESSO/RINUNCIA DAGLI IMPEGNI	32
22. VERIFICABILITÀ E CONTROLLABILITÀ DELLE MISURE (VCM)	33
23. NORMATIVA SUGLI AIUTI DI STATO	33
24. DISPOSIZIONI GENERALI	34
25. RELAZIONI CON IL PUBBLICO.....	35
26. INFORMATIVA E TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI.....	35

1. PREMESSA

Il Gruppo di Azione Locale (GAL) "TERRA D'ARNEO s.c.a r.l." è un partenariato tra soggetti pubblici e privati che ha lo scopo di favorire lo sviluppo economico e sociale dei territori rurali e costieri di Alezio, Campi Salentina, Carmiano, Copertino, Galatone, Gallipoli, Guagnano, Leverano, Nardò, Porto Cesareo, Salice Salentino, Veglie.

Il GAL attraverso l'attuazione della Strategia di Sviluppo Locale (SSL) di tipo partecipativo, e del relativo Piano di Azione Locale (PAL) 2014/2020, finanziati nell'ambito della Misura 19 del PSR Puglia 2014/2020, promuove e sostiene la realizzazione di un sistema integrato di interventi capace di favorire la partecipazione di tutti gli attori ai processi decisionali, di rilanciare lo sviluppo locale sostenibile attraverso la valorizzazione delle qualità e delle tipicità territoriali e il rafforzamento dell'occupazione giovanile e femminile.

Con il presente bando pubblico, il GAL intende dare attuazione all'**Intervento 3.2 "Prodotti e servizi del Parco della Qualità Rurale"** dell'Azione 3 "Tra la terra e il mare c'è di mezzo il fare", prevista nel Piano di Azione Locale.

L'intervento prevede il sostegno alle microimprese per attività extra-agricole utili a riorganizzare e qualificare la capacità produttiva del territorio, con salvaguardia della tipicità, e a potenziarne la competitività.

Di seguito vengono definiti i criteri e le procedure di attuazione, la disciplina per la presentazione delle domande di sostegno e di pagamento da parte dei potenziali beneficiari e il relativo procedimento istruttorio. Le domande di sostegno, da presentarsi in adesione al presente bando, possono essere proposte unicamente nell'ambito del Piano di Azione Locale (PAL) presentato dal GAL Terra d'Arneo, a valere sul Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 della Regione Puglia e destinate all'attuazione della Strategia di Sviluppo Locale "Parco della Qualità Rurale Terra d'Arneo".

2. PRINCIPALI RIFERIMENTI NORMATIVI

NORMATIVA COMUNITARIA

- **Regolamento (UE) del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, n. 1303**, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo dello sviluppo rurale e sul Fondo europeo degli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il Reg. (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
- **Regolamento (UE) del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, n. 1305** sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del FEASR e che abroga il Reg. (CE) n. 1698/2005 del Consiglio;
- **Regolamento (UE) del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, n. 1306** su finanziamento, gestione e monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i Regg. (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008;
- **Regolamento (UE) della Commissione del 18 dicembre 2013, n. 1407** relativo all'applicazione degli artt. 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti *de minimis*;
- **Regolamento (UE) della Commissione dell'11 marzo 2014, n. 807** che integra talune disposizioni del Reg. (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno al FEASR e che introduce disposizioni transitorie;

- **Regolamento (UE) della Commissione del 17 luglio 2014, n. 808** recante modalità di applicazione del Reg. (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del FEASR;
- **Regolamento (UE) della Commissione del 17 luglio 2014, n. 809** recante modalità di applicazione del Reg. (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità;
- **Regolamento (UE) della Commissione dell'11 marzo 2014, n. 907** che integra il Reg. (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le cauzioni e l'uso dell'euro;
- **Regolamento (UE) della Commissione del 06 agosto 2014, n. 908** recante modalità di applicazione del Reg. (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le norme sui controlli, le cauzioni e la trasparenza;
- **Decisione del 29 ottobre 2014, C(2014) 8021** con la quale la Commissione Europea ha approvato l'Accordo di Partenariato 2014-2020 con l'Italia e definisce le modalità di applicazione dei fondi SIE (fondi strutturali di investimento) e dei programmi di sviluppo rurale;
- **Decisione della Commissione Europea del 24 novembre 2015, C(2015)8412** che approva il Programma di Sviluppo Rurale della Regione Puglia per il periodo di programmazione 2014-2020 ai fini della concessione di un sostegno da parte del FEASR;
- Successivi atti – **Decisione del 25/01/2017, C(2017)499, Decisione del 05/05/2017, C(2017)315 e Decisione del 27/07/2017, C(2017)5454** – con cui la Commissione Europea ha approvato le modifiche al Programma di Sviluppo Rurale della Regione Puglia per il periodo di programmazione 2014-2020;
- **Regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione, del 25 giugno 2014**, che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006;
- **Regolamento (UE) del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, n. 679**, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la Direttiva 95/46/CE.
- **Regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004** sull'igiene dei prodotti alimentari;
- **Regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004** che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale;

NORMATIVA NAZIONALE

- **Legge 07 agosto 1990, n. 241** "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e diritto di accesso ai documenti amministrativi" e s.m.i.;
- **Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n. 159** Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia e s.m.i.
- **Decreto Legislativo del 03 aprile 2006, n. 152** "Norme in materia ambientale" e s.m.i. (Testo Unico sull'ambiente o Codice dell'ambiente);
- **Decreto Legislativo 30/06/2003, n. 196** Codice in materia di protezione dei dati personali;
- **D. Lgs. n. 101/2018 di adeguamento della normativa nazionale.** Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone

fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati).

NORMATIVA REGIONALE

- **Legge Regionale n. 28 del 26/10/2006**, e relativo Regolamento Regionale n. 31 del 27/11/2009 "Disciplina in materia di contrasto al lavoro non regolare";
- **Deliberazione di Giunta Regionale del 30 dicembre 2015, n. 2424** pubblicata sul BURP n. 3 del 19 gennaio 2016, "Programma di Sviluppo Rurale della Puglia 2014 - 2020 Approvazione definitiva e presa d'atto della Decisione della Commissione Europea del 24 novembre 2015, n. C(2015) 8412";
- **Istruzioni Operative Agea n. 25 prot. UMU/2015/749 del 30/04/2015** - Oggetto: Istruzioni operative per la costituzione ed aggiornamento del Fascicolo Aziendale, nonché definizione di talune modalità di controllo previste dal SIGC di competenza dell'OP AGEA;
- **Istruzioni Operative n. 39 del 26 settembre 2017, Prot. n. orpum.72787 del 26/09/2017** Disposizioni in materia di procedura per la gestione della garanzia necessaria a garantire il pagamento dell'aiuto o del premio a favore del beneficiario che ha ottenuto una concessione a seguito di presentazione di una domanda di sostegno;
- Strategia di Sviluppo Locale del GAL TERRA D'ARNEO s.c.a r.l. e relativo Piano di Azione Locale, approvata con **Determinazione della AdG del PSR Puglia 2014-2020 n. 178 del 13 settembre 2017**, avente ad oggetto "*PSR Puglia 2014/2020 – Misura 19 – Sottomisure 19.2 e 19.4 – Valutazione e Selezione delle Strategie di Sviluppo Locale (SSL) dei Gruppi di Azione Locale (GAL) ammessi a finanziamento*";
- **Deliberazione della Giunta Regionale n. 1447 del 21/09/2017** "Programma di Sviluppo Rurale Regione Puglia 2014/2020 – misura 19 – Strategie di sviluppo locale SSL – Approvazione dello schema di Convenzione da stipulare tra Regione Puglia e Gruppi di Azione Locale (GAL)";
- **Convenzione tra Regione Puglia e GAL TERRA D'ARNEO s.c.a r.l.** sottoscritta in data 08/11/2017, registrata in data 11/01/2018 presso l'Ufficio Territoriale di Bari dell'Agenzia delle Entrate al n° 295;
- **Delibera del Consiglio di Amministrazione del 31/05/2019 del GAL TERRA D'ARNEO s.c.a.r.l.** con cui si è provveduto ad approvare il presente bando pubblico corredato della relativa modulistica.

3. PRINCIPALI DEFINIZIONI

Autorità di Gestione PSR Puglia 2014-2020 (AdG PSR): rappresenta il soggetto responsabile della efficace, efficiente e corretta gestione e attuazione del programma ed è individuata nella figura del Direttore del Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale e Ambientale.

Beneficiario: un organismo privato e, solo ai fini del regolamento FEASR, una persona fisica titolare di partita IVA, responsabile dell'avvio e dell'attuazione delle operazioni.

Comitato di Sorveglianza del PSR Puglia 2014-2020: istituito con D.G.R. n. 3 del 21 gennaio 2016, svolge le funzioni di cui all'art. 49 dello stesso Reg. (UE) n. 1303/2013 e all'art. 74 del Reg. UE n. 1305/2013 e quelli previsti dal regolamento interno, al fine di garantire l'effettiva attuazione del PSR Puglia 2014 – 2020.

Conto corrente dedicato: conto corrente bancario o postale intestato al soggetto beneficiario sul quale dovranno transitare tutte le risorse finanziarie necessarie per la completa realizzazione dell'investimento sia di natura pubblica (contributo in conto capitale/conto interesse) che privata (mezzi propri o derivanti da linee di finanziamento bancario). L'utilizzo di questo conto permette la tracciabilità dei flussi finanziari.

Domanda di Sostegno (DdS): domanda di partecipazione a un determinato regime di sostegno.

Domanda di Pagamento (DdP): domanda presentata dal beneficiario, in seguito alla concessione del sostegno, per l'erogazione dello stesso nelle forme consentite [anticipazione, acconto per stato di avanzamento lavori (SAL) e saldo].

Fascicolo Aziendale cartaceo e informatico (FA): modello cartaceo ed elettronico (DPR 503/99, art. 9 co 1) riepilogativo dei dati aziendali, istituito nell'ambito dell'anagrafe delle aziende (D.Lgs. 173/98, art. 14 c. 3).

FEASR: Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale istituito dal Reg. (UE)1305/2013.

Focus Area (FA): le priorità sono articolate in Focus Area che costituiscono obiettivi specifici.

Gruppi di Azione Locale (GAL): raggruppamenti di soggetti pubblici e privati, rappresentativi dei diversi contesti socioeconomici, operanti su specifiche aree omogenee come definite dalla scheda di Misura 19 del PSR Puglia 2014-2020.

Impegni, Criteri ed Obblighi (ICO): elementi connessi all'ammissibilità al sostegno delle sottomisure/operazioni a cui i beneficiari devono attenersi a partire dall'adesione al bando pubblico di selezione e fino alla conclusione del periodo di impegno. Tali ICO ai fini del V.C.M. (Verificabilità e Controllabilità delle Misure – art. 62 Reg. (UE) n. 1305/2013) vengono scomposti in singoli Elementi di Controllo (E.C.). Gli E.C. vengono dettagliati in funzione della tempistica del controllo, della tipologia di controllo, delle fonti da utilizzare e delle modalità operative specifiche di esecuzione dei controlli (cosiddetti passi del controllo).

Obiettivo Tematico (OT): linee strategiche di intervento. Sono 11 Obiettivi supportati dai Fondi SIE per contribuire alla Strategia Europa 2020 e sono elencati all'art.9 del Regolamento 1303/2013; corrispondono, in linea di massima, agli Assi prioritari in cui sono articolati i Programmi operativi. Al singolo Obiettivo tematico sono riconducibili le diverse priorità di investimento proprie dei Fondi, elencate nei regolamenti specifici.

Organismo Pagatore (OP): servizi e organismi degli Stati membri, incaricati di gestire e controllare le spese, di cui all'articolo 7, del regolamento (CE) n. 1306/2013, e in tale fattispecie AGEA.

Piano di Azione Locale (PAL): documento attraverso il quale il GAL traduce gli obiettivi in azioni concrete.

Priorità: gli obiettivi della politica di sviluppo rurale che contribuiscono alla realizzazione della Strategia Europa 2020 per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, perseguiti tramite sei priorità dell'Unione in materia di sviluppo rurale di cui all'art. 5 Reg. (UE) n. 1305/2013 che, a loro volta, esplicitano i pertinenti obiettivi tematici del quadro comune (QSC) di cui all'art. 10 del Reg. (UE) n. 1303/2013.

SIAN: sistema informativo unificato dei servizi del comparto agricolo, agroalimentare e forestale messo a disposizione dal Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali e dall'Agea, tramite il quale vengono gestite le domande di sostegno e pagamento relative agli interventi attuati a valere sul PSR per la Puglia 2014-2020.

Strategia di Sviluppo Locale (SSL): insieme coerente di operazioni rispondenti a obiettivi e bisogni locali che si attua tramite la realizzazione di azioni relative agli ambiti tematici individuati fra quelli indicati nella scheda di Misura 19 del PSR Puglia 2014-2020. La strategia di sviluppo locale è concepita ed eseguita da un gruppo di azione locale (GAL) e deve essere innovativa, integrata e multisettoriale.

V.C.M.: Verificabilità e Controllabilità delle Misure ex art. 62 Reg. (UE) n. 1305/2013.

4. OBIETTIVI DELL'INTERVENTO E FINALITÀ DELL'AVVISO PUBBLICO E CONTRIBUTO DIRETTO A PRIORITÀ E FOCUS AREA DEL PSR 2014-2020

L'obiettivo dell'intervento è quello di sostenere la nascita o la crescita di imprese per la produzione di beni e servizi nel campo delle attività extra-agricole, legate alla salvaguardia e alla

valorizzazione delle tipicità locali, utili a riorganizzare e a qualificare la capacità produttiva del Parco della Qualità Rurale Terra d'Arneo, favorendo un rafforzamento della competitività territoriale.

L'intervento intende infatti arricchire l'offerta di prodotti agroalimentari e artigianali trasformati localmente, favorendone la promozione e la commercializzazione, e la gamma di servizi e attività collegate con la valorizzazione del cibo, dei sapori, della terra e dell'ambiente rurale nel suo complesso, e si propone di rispondere ai bisogni sia di innovazione produttiva e di integrazione tra attività dei settori della pesca, dell'agricoltura e del turismo, sia di un migliore accesso ai mercati. Quindi, l'intervento rappresenta uno degli apporti sostanziali per dare contenuti al tema del turismo sostenibile e per realizzare in maniera concreta ed efficace la Strategia di Sviluppo Locale (SSL) "Parco della Qualità rurale Terra d'Arneo" presentata dal GAL TERRA D'ARNEO s.c.ar.l. all'interno del Programma di Sviluppo Rurale 2014 – 2020 della Regione Puglia.

Nello specifico, l'intervento prevede il sostegno agli investimenti riguardanti attività di trasformazione e commercializzazione di prodotti agroalimentari e artigianali, anche con l'uso di tecnologie ICT, laboratori per il recupero delle attività e dei prodotti della tradizione, attività di ristorazione tipica e d'asporto con salvaguardia della tipicità, attività sociali, ludico-ricreative e culturali collegate alla valorizzazione della dimensione rurale e ambientale. Per rafforzare la collaborazione inter-impresa saranno inoltre finanziati investimenti promossi da aggregazioni di imprese (consorzi, associazioni di imprese e reti ecc.), che promuovono la tipicità e la qualità rurale del prodotto, rivolti a fasi comuni di cicli produttivi e a forme di commercializzazione congiunta, anche supportate da strumenti e processi di ICT.

Pertanto, l'intervento concorre a soddisfare i fabbisogni B – C – D – E – F della SSL del GAL Terra d'Arneo e, nel quadro della Priorità P6 "Adoperarsi per l'inclusione sociale, la riduzione della povertà e lo sviluppo economico nelle zone rurali" indicata dal PSR 2014 – 2020 della Puglia, contribuisce in maniera diretta al raggiungimento degli obiettivi della Focus Area (FA) 6B "Stimolare lo sviluppo locale nelle zone rurali" e in maniera indiretta al raggiungimento degli obiettivi della Focus Area (FA) 6A "Favorire la diversificazione, la creazione e lo sviluppo di piccole imprese nonché dell'occupazione".

5. LOCALIZZAZIONE

Gli interventi sostenuti dal presente bando pubblico devono essere realizzati nell'area territoriale di competenza del GAL "TERRA D'ARNEO" coincidente con i territori dei Comuni di Alezio, Campi Salentina, Carmiano, Copertino, Galatone, Gallipoli, Guagnano, Leverano, Nardò, Porto Cesareo, Salice Salentino, Veglie.

6. RISORSE FINANZIARIE

Le risorse finanziarie pubbliche attribuite al presente bando sono pari ad **euro 840.000,00**.

7. SOGGETTI BENEFICIARI

Sono soggetti beneficiari del presente bando pubblico le microimprese e le startup, ai sensi della Raccomandazione della Commissione Europea 2003/361/CE, in forma singola e associata (consorzi, contratti di rete, ecc.) aventi unità operative nel territorio del GAL e che svolgano l'attività nei settori oggetto di sostegno.

Le imprese già esistenti o di nuova costituzione (startup), alla data di presentazione della domanda di sostegno e per tutta la durata dell'operazione finanziata, devono risultare iscritte nel registro imprese della Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura (anche se trattasi di

impresa non attiva) con codice ATECO attinente ai settori oggetto di sostegno (**Allegato M**).

Per le aggregazioni di imprese la forma giuridica può essere riconducibile alle seguenti categorie:

- a) **aggregazioni dotate di soggettività giuridica** (ossia tutte le forme previste dal codice civile e da leggi speciali, reti-soggetto), le quali devono costituirsi prima del rilascio della domanda di sostegno, pena esclusione;
- b) **aggregazioni prive di soggettività giuridica** (reti-contratto, ATI, ATS); tali aggregazioni possono essere costituite prima del rilascio della domanda di sostegno, oppure costituirsi successivamente e comunque prima della definizione della concessione del sostegno, senza che il raggruppamento proposto nel progetto subisca variazioni. In entrambi i casi, è necessario che tutti i soggetti coinvolti sottoscrivano un Accordo di collaborazione e un Regolamento (**come da allegati I e I1**) in cui siano previsti diritti e obblighi delle imprese partner.

Per le aggregazioni già costituite, i partner aderenti devono conferire, unitamente alla costituzione con un unico atto, mandato collettivo speciale con rappresentanza ad un partner, designandolo quale capofila del partenariato di progetto. Per le aggregazioni non ancora costituite al momento della presentazione della domanda di sostegno, i partner aderenti devono provvedere successivamente alla sua costituzione, allegando alla domanda di sostegno la **dichiarazione di impegno a costituirsi** (come da **Allegato L**). Con tale dichiarazione d'impegno i partner designano infine il capofila al quale conferiranno mandato collettivo speciale di rappresentanza.

I soggetti aderenti alle aggregazioni di impresa, pena la non ammissibilità, devono essere microimprese ai sensi della Raccomandazione della Commissione Europea 2003/361/CE.

8. CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ

Il richiedente dovrà possedere alla data di presentazione della domanda di sostegno e mantenere per l'intera durata dell'operazione finanziata, i seguenti requisiti:

- essere iscritto alla C.C.I.A.A. ed in possesso della partita IVA riportante il codice di attività connesso con le finalità dell'intervento oggetto del bando (per le imprese già attive);
- aver presentato Comunicazione Unica alla Camera di Commercio (per le imprese che intendono avviare attività connesse con le finalità del presente bando). Per tali imprese l'oggetto dell'attività è espresso dal codice Ateco dichiarato nei relativi modelli IVA (attribuzione p. IVA o variazione p. IVA);
- essere impresa nelle forme previste dal precedente paragrafo 7;
- rispettare le condizioni previste dalla normativa sugli aiuti "de minimis" ai sensi del Regolamento (UE)n. 1407/2013;
- aver conseguito il punteggio minimo previsto dal paragrafo 16;

Altresì, è indispensabile che il richiedente rispetti le seguenti condizioni:

- non essere sottoposto a procedure concorsuali ovvero non sia in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, e/o non sia in presenza di un procedimento in corso per la dichiarazione di una di tali situazioni;
- non aver subito condanne con sentenza passata in giudicato per delitti, consumati o tentati, o per reati contro la Pubblica Amministrazione o per ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione, o in materia di salute e sicurezza sul lavoro, di cui al D. Lgs. n. 81/2008, o per reati di frode o sofisticazione di prodotti alimentari di cui al Titolo VI capo II e Titolo VIII capo II del Codice Penale e di cui agli artt. 5, 6 e 12 della Legge n. 283/1962 (nei casi pertinenti);

- in caso di società e associazioni anche prive di personalità giuridica, non aver subito sanzione interdittiva a contrarre con la Pubblica Amministrazione, di cui all'articolo 9, comma 2, lettera d) D.Lgs. n. 231/01;
- presenti regolarità contributiva e non sia destinatario di provvedimento di esclusione da qualsiasi concessione ai sensi dell'art. 2 comma 2 Regolamento regionale n. 31 del 2009;
- non essere stato, negli ultimi 2 anni, oggetto di revoca e recupero di benefici precedentemente concessi nell'ambito della stessa tipologia d'intervento del PSR 2014-2020, ovvero della corrispondente Misura del PSR 2007-2013, non determinati da espressa volontà di rinuncia, e ad eccezione dei casi in cui sia ancora in corso un contenzioso;
- non essere destinatario di un vigente provvedimento di sospensione del finanziamento nell'ambito della stessa tipologia d'intervento del PSR 2014-2020, ovvero della corrispondente Misura del PSR 2007-2013;
- non essere stato oggetto, nell'anno precedente, o nell'anno civile in corso, di provvedimenti di recupero delle somme liquidate, a mezzo escussione delle polizze fidejussorie nell'ambito della stessa Tipologia d'intervento del PSR 2014-2020, ovvero della corrispondente Misura del PSR 2007-2013;
- aver provveduto al pagamento delle sanzioni comminate e/o della restituzione dei finanziamenti liquidati sulla base di provvedimenti provinciali e/o regionali adottati per cause imputabili al beneficiario nell'ambito del PSR 2014-2020 e/o PSR 2007-2013;
- non aver richiesto un contributo a valere su qualsiasi "fonte di aiuto" per la medesima iniziativa.

Inoltre, gli interventi che si intendono realizzare con il presente bando devono:

- essere finalizzati all'esercizio di attività nei settori previsti dall'intervento e dovranno essere supportati da un Piano aziendale che ne dimostri la sostenibilità economica e finanziaria (come da Allegato D al bando). Non saranno ammessi a finanziamento piani di investimento riguardanti prodotti compresi nell'Allegato 1 del Trattato di Roma;
- prevedere investimenti di cui al successivo paragrafo 10;
- essere localizzati nell'area di competenza del GAL, come definita al precedente paragrafo 5;
- essere coerenti con gli obiettivi e le finalità del bando;

Il mancato rispetto anche solo di una delle condizioni innanzi indicate comporta l'inammissibilità della domanda di sostegno.

9. DICHIARAZIONI, IMPEGNI E OBBLIGHI

I soggetti richiedenti l'aiuto, ed ogni singola azienda delle aggregazioni d'impresa, al momento della sottoscrizione della domanda di sostegno, devono assumere l'impegno a rispettare, in caso di ammissione a finanziamento e pena l'esclusione dagli aiuti concessi ed il recupero delle somme già erogate, le seguenti condizioni:

- Aprire e/o aggiornare il fascicolo aziendale ai sensi della normativa Organismo Pagatore (OP) AGEA prima della presentazione della domanda di sostegno;
- rispettare le norme sulla sicurezza sui luoghi di lavoro ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.;
- rispettare la Legge regionale n. 28/2006 "Disciplina in materia di contrasto al lavoro non regolare" e del relativo Regolamento regionale attuativo n. 31 del 27/11/2009;
- mantenere i requisiti di ammissibilità di cui al paragrafo 8 "Condizioni di ammissibilità" del bando pubblico per tutta la durata della concessione e degli impegni.

Inoltre, il richiedente ha l'obbligo di:

- attivare, prima dell'avvio degli interventi per i quali si richiedono i benefici o della presentazione della prima domanda di pagamento, un conto corrente dedicato intestato al soggetto beneficiario o al soggetto capofila in caso di ATI/ATS. Su tale conto dovranno transitare tutte le risorse finanziarie necessarie per la completa realizzazione dell'investimento, sia di natura pubblica (contributo in conto capitale) che privata (mezzi propri o derivanti da linee di finanziamento bancario). Il conto corrente dedicato dovrà restare attivo per l'intera durata dell'investimento e di erogazione del relativo sostegno. Sullo stesso conto potranno risultare solo operazioni riferibili al progetto ammesso al sostegno. Le entrate del conto saranno costituite esclusivamente dal contributo pubblico erogato dall'OP AGEA, dai mezzi propri immessi dal beneficiario e dall'eventuale finanziamento bancario; le uscite saranno costituite solo dal pagamento delle spese sostenute per l'esecuzione degli interventi ammessi ai benefici dell'operazione. Tutte le spese che non risultano transitate sul conto corrente dedicato non sono ammissibili al pagamento, ad eccezione di quelle propedeutiche alla presentazione della domanda di sostegno (progettazione, acquisizioni autorizzazioni, ecc.) purché sostenute a partire dalla data di pubblicazione del bando pubblico sul BURP e pagate con modalità che consentano il riscontro della tracciabilità del pagamento stesso;
- osservare le modalità di esecuzione degli investimenti previste dal provvedimento di concessione degli aiuti e da eventuali atti correlati, nonché dalla normativa urbanistica, ambientale, paesaggistica vigente e dai vincoli di altra natura eventualmente esistenti, se pertinente;
- osservare le modalità di rendicontazione delle spese relative agli investimenti ammissibili al presente intervento secondo quanto previsto dal provvedimento di concessione e da eventuali atti correlati;
- mantenere la destinazione d'uso degli investimenti ammessi ai benefici per un periodo minimo di cinque anni decorrenti dalla data di liquidazione del saldo. Per non alienabilità e per mantenimento della destinazione d'uso dei beni oggetto di sostegno si intende l'obbligo da parte del beneficiario del sostegno a non cedere a terzi la proprietà, né a distogliere gli stessi dall'uso per il quale hanno ricevuto il sostegno. In caso di trasferimento della gestione dell'azienda, al fine di evitare la restituzione delle somme già percepite, il beneficiario deve rispettare quanto previsto al successivo paragrafo 21 "Trasferibilità dell'azienda e degli impegni assunti";
- non aver ottenuto, per la realizzazione degli interventi di cui alla domanda di sostegno, altri contributi pubblici e si impegna, in caso di ammissione a finanziamento, a non richiedere altri contributi pubblici per gli interventi oggetto di benefici;
- effettuare agli enti competenti la Comunicazione di inizio attività entro la data di collaudo degli interventi;
- osservare i termini previsti dai provvedimenti di concessione e dagli atti ad essi conseguenti.

Il beneficiario, altresì, è tenuto:

- a comunicare al GAL eventuali variazioni del programma di investimenti approvato, come stabilito al successivo paragrafo 20 "Varianti in corso d'opera, sanzioni e revoche";
- a consentire e agevolare i controlli e le ispezioni disposte dagli organismi deputati alla verifica e al controllo ed inoltre a fornire ogni opportuna informazione, mettendo a disposizione il personale, la documentazione tecnica e contabile, la strumentazione e quanto necessario;
- a custodire in sicurezza i documenti giustificativi di spesa dell'operazione ammessa a cofinanziamento, al fine di permettere in qualsiasi momento le verifiche in capo ai competenti

organismi. Tale custodia dovrà essere assicurata almeno fino a cinque anni dalla data del provvedimento di liquidazione del saldo;

- a rispettare gli obblighi in materia di informazione e pubblicità, anche in riferimento all'utilizzo del logo dell'Unione Europea, specificando Fondo di finanziamento FEASR, Misura 19, Sottomisura 19.2, Azione 3, Intervento 3.2, come previsto dal Reg. (CE) 808/2014 (Allegato III).

Nel provvedimento di concessione del sostegno e in eventuali altri atti ad esso collegati, potranno essere individuati ulteriori impegni e/o obblighi a carico dei beneficiari connessi con l'attuazione della strategia del GAL, qualora scaturenti dalla normativa tempo per tempo vigente.

A seguito della concessione degli aiuti si procederà alla verifica dei suddetti impegni nel corso dei controlli amministrativi e in loco delle domande di pagamento, come previsto dal Reg. (UE) n. 809/2014. In caso di inadempienza, saranno applicate specifiche sanzioni che possono comportare la riduzione graduale del sostegno o l'esclusione e la decadenza dallo stesso. Il regime sanzionatorio sarà applicato secondo quanto previsto dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale.

10. TIPOLOGIA DEGLI INVESTIMENTI E COSTI AMMISSIBILI

Le tipologie di intervento e i costi ammissibili sono stabiliti dal paragrafo 5.1 della scheda di **Intervento 3.2 "Prodotti e servizi del Parco della Qualità Rurale"** della Strategia di Sviluppo Locale (SSL) *"Parco della Qualità rurale Terra d'Arneo"*, in conformità alle norme stabilite dagli artt. 65 e 69 del Reg. UE n. 1303/2013 e dall'art. 45 del Reg. UE n. 1305/2013.

Nello specifico sono ritenuti ammissibili, nell'ambito del presente bando pubblico, le seguenti tipologie di

- **attività di trasformazione dei prodotti agricoli in prodotti non compresi nell'Allegato I del Trattato UE** [gelaterie e pasticcerie, liquorerie, panetterie]
- **attività artigianali innovative, della tradizione e vecchi mestieri** [laboratori per la lavorazione artistica di pietre e materiali locali, del legno, del vetro e del ferro; laboratori per la lavorazione della cartapesta, giunco, di tessiture; laboratori per la riparazione di piccoli mezzi di locomozione, di ciabattino e calzolaio, per la costruzione e riparazione di strumenti musicali, piccoli laboratori di sartoria e riparazione di indumenti e accessori uomo/donna; attività artigianali finalizzate ad innovare usi, materiali e prodotti con il contributo significativo di attività di design, creatività e nuovi strumenti informatici; attività per il riciclo e il riuso di oggetti, materiali e prodotti non agricoli, ecc.]
- **ristorazione tipica e d'asporto con la salvaguardia della tipicità** [friggitorie, rosticcerie, attività di street food, ecc. Tali attività dovranno garantire l'utilizzo di prodotti agricoli e agroalimentari tipici del territorio. Inoltre, con riferimento alla ristorazione tipica con posti a sedere, si specifica che saranno ammessi a finanziamento esercizi con un numero di posti a sedere non superiore a 70]
- **attività commerciali, singole e associate, per la vendita di prodotti agroalimentari, artigianali e della tradizione, anche con l'utilizzo di forme e modalità innovative**
- **servizi socioassistenziali, socioeducativi e ricreativi collegati alla valorizzazione della dimensione rurale e ambientale** [centri di aggregazione, ludoteche, centri gioco, anche rivolte alle persone con disabilità, agli anziani, ai giovani con problematiche di inserimento sociale].

Sono ammissibili al sostegno le seguenti voci di

- ristrutturazione, ammodernamento e adeguamento funzionale di immobili esistenti destinati all'attività, ed interventi di sistemazione degli spazi circostanti;

- acquisto di strutture e vetrine, fisse e amovibili, rimorchi o carrelli autonegozio trainabili, carretti a pedali o elettrici, piccoli mezzi di locomozione motorizzati o elettrici, limitati a mezzi con cilindrata non superiore a 1500 cc, per i veicoli con motore a combustione, e con potenza non superiore a 25 kW, per i veicoli elettrici, esclusivamente utilizzati per la promozione, commercializzazione dei prodotti artigianali e per la degustazione delle produzioni
- acquisto di macchinari, attrezzature, arredi ed impianti strettamente funzionali
- investimenti finalizzati a migliorare il processo produttivo (servizi comuni, logistica, ICT e software gestionali, ecc.) e a creare processi di collaborazioni
- onorari di consulenti, progettisti per la progettazione degli investimenti di cui sopra nonché spese generali sino a un massimo del 12% dell'investimento ammesso a finanziamento.

L'eleggibilità delle spese di cui sopra decorre dalla data di presentazione della domanda di sostegno, a eccezione di quelle propedeutiche alla presentazione della stessa (progettazione, acquisizione autorizzazioni, ecc.), purché sostenute a partire dalla data di pubblicazione del bando pubblico sul BURP e pagate con modalità che consentano il riscontro della tracciabilità del pagamento stesso.

Tutte le spese sostenute dovranno essere attestate da idonei documenti giustificativi di spesa e mezzi di pagamento tracciabili effettuati attraverso il conto corrente dedicato. Nel caso in cui, a consuntivo, il totale delle spese ammissibili sostenute risulti inferiore al contributo concesso, la misura del contributo verrà ridotta in misura proporzionale, fermo restando le eventuali riduzioni e sanzioni definite con apposito provvedimento amministrativo della Regione Puglia.

Si precisa che:

- sono escluse le spese sostenute per l'acquisto di minuterie varie (quali beni non inventariabili);
- la natura e la quantità del bene devono essere sempre specificate nel documento di spesa e, in funzione della tipologia del bene, deve essere indicato il numero seriale o di matricola.

Le spese generali (come onorari di architetti, ingegneri e consulenti, studi di fattibilità, acquisizione di brevetti e licenze) sono ammissibili, nella misura massima del 12% della spesa ammessa a finanziamento, solo se collegate alle suddette voci di spesa a norma dell'art. 45 par. 2 lett. C) del Reg. UE n. 1305/2013. Nell'ambito delle spese generali rientrano anche le spese bancarie, parcelle notarili, spese per consulenza tecnica e finanziaria, spese sostenute per la garanzia fideiussoria, spesa per la tenuta di conto corrente purché trattasi di c/c appositamente aperto e dedicato all'operazione.

In sede di accertamento dello stato finale dei lavori, l'importo massimo delle spese generali sostenute è ricondotto alla percentuale indicata, calcolata sulla base della spesa effettivamente realizzata e ritenuta ammissibile.

Per quanto non specificatamente indicato nel presente articolo, in merito all'ammissibilità e ai metodi di rendicontazione delle spese, si rimanda a quanto previsto nelle "Linee guida sull'ammissibilità delle spese relative allo Sviluppo Rurale 2014 – 2020" e s.m.i. emanate dal MiPAAF e nel provvedimento di concessione del sostegno.

10.1 IMPUTABILITÀ, PERTINENZA, CONGRUITÀ E RAGIONEVOLEZZA

Nell'ambito delle suddette tipologie di investimenti, le singole voci di spesa per risultare ammissibili dovranno essere:

- imputabili ad un'operazione finanziata, ossia vi deve essere una diretta relazione tra le spese sostenute, le operazioni svolte e gli obiettivi al cui raggiungimento l'Intervento concorre;
- pertinenti rispetto all'azione ammissibile e risultare conseguenza diretta dell'azione stessa;

- congrue rispetto all'azione ammessa e comportare costi commisurati alla dimensione del progetto;
- necessarie per attuare l'azione o l'operazione oggetto della sovvenzione.

Nel caso di investimenti riguardanti la realizzazione di opere edili e affini i prezzi unitari elencati nel computo metrico estimativo non potranno essere di importo superiore a quello riportato nel **Listino prezzi delle Opere Pubbliche della Regione Puglia** in vigore alla data di presentazione della domanda di sostegno. Per gli interventi riguardanti acquisto e messa in opera di impianti fissi (elettrici, idrici, fognanti, etc.), di macchine/arredi e attrezzature non compresi nel Listino prezzi regionale, è prevista una procedura di selezione basata sul confronto tra almeno 3 preventivi di spesa confrontabili, emessi da fornitori diversi in concorrenza e riportanti nei dettagli l'oggetto della fornitura. La scelta dovrà ricadere su quello che, per parametri tecnico-economici e per costi/benefici, verrà ritenuto il più idoneo.

Analogamente si dovrà procedere per quanto riguarda le spese afferenti agli onorari dei consulenti tecnici. In merito alla procedura di selezione dei consulenti tecnici, si precisa che è indispensabile che nelle offerte vengano dettagliate le prestazioni professionali necessarie, a partire dalla redazione del progetto.

I richiedenti il sostegno devono eseguire le procedure di selezione dei consulenti tecnici preliminarmente al conferimento dell'incarico.

A tale scopo, è necessario fornire una breve relazione tecnico/economica illustrativa della motivazione relativa alla scelta del preventivo ritenuto valido, a firma congiunta del richiedente e del tecnico incaricato e per la scelta del/i consulente/i tecnico/i, a sola firma del richiedente.

In ogni caso i tre preventivi devono essere:

- indipendenti (forniti da tre fornitori differenti e in concorrenza),
- comparabili,
- competitivi rispetto ai prezzi di mercato.

Gli importi devono riflettere i prezzi praticati effettivamente sul mercato e non i prezzi di catalogo.

In nessun caso è consentita la revisione prezzi con riferimento agli importi unitari o complessivi proposti e successivamente approvati.

Per i beni e le attrezzature afferenti a impianti o processi innovativi e per i quali non sia possibile reperire tre differenti offerte comparabili tra loro, è necessario presentare una relazione tecnica illustrativa della scelta del bene e dei motivi di unicità del preventivo proposto. Stessa procedura deve essere adottata per la realizzazione di opere e/o per l'acquisizione di servizi non compresi nei prezziari.

10.2 LEGITTIMITÀ E TRASPARENZA DELLA SPESA

Ai fini della legittimità e della corretta contabilizzazione delle spese, sono ammissibili i costi effettivamente sostenuti dal beneficiario che siano identificabili e verificabili nell'ambito dei controlli amministrativi e in loco previsti dalla regolamentazione comunitaria.

Una spesa, per essere considerata ammissibile, oltre ad essere riferita ad operazioni individuate sulla base dei criteri di selezione del presente Intervento, deve essere eseguita nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale applicabile all'operazione considerata.

Le spese ammissibili a contributo sono quelle effettivamente ed integralmente sostenute dal beneficiario finale e devono corrispondere a "pagamenti effettuati", comprovati da fatture e, ove ciò non sia possibile, da documenti contabili aventi forza probante equivalente.

Per documento contabile avente forza probante equivalente si intende, nei casi in cui le norme fiscali contabili non rendano pertinente l'emissione di fattura, ogni documento comprovante che la scrittura contabile rifletta fedelmente la realtà, in conformità alla normativa vigente in materia di contabilità.

Prima dell'avvio degli interventi ammessi ai benefici, dovrà essere attivato un conto corrente dedicato intestato al soggetto beneficiario, nel rispetto di quanto stabilito al paragrafo 9 "Dichiarazioni, impegni e obblighi".

10.3 LIMITAZIONI E SPESE NON AMMISSIBILI

Ai fini dell'ammissibilità al sostegno, le operazioni, dovranno risultare conformi alle norme UE, nazionali e regionali, secondo quanto previsto all'art. 6 del Reg. (UE) n.1303/2013 e al paragrafo 8.1 del PSR Puglia 2014-2020, ossia che "le operazioni sostenute dai fondi SIE devono essere conformi al diritto applicabile dell'UE e nazionale relativo alla sua attuazione (il "diritto applicabile").

In generale non sono ammissibili al sostegno di cui al presente intervento:

- gli investimenti di mera sostituzione ossia il semplice cambiamento di un bene strumentale (attrezzatura, impianto) obsoleto con uno nuovo di analoga tecnologia costruttiva e funzionale;
- l'acquisto di beni e di materiale usato;
- gli interessi debitori e gli altri oneri meramente finanziari;
- le spese legali;
- i beni non durevoli, quali ad esempio i materiali di consumo a ciclo breve che non possono rispettare quanto stabilito all'art. 71 del Reg. CE 1303/2013 (beni con durata inferiore a 5 anni a partire dal pagamento finale al beneficiario, corrispondente alla data di liquidazione del saldo).
- imposta sul valore aggiunto (IVA), salvo nei casi in cui non sia recuperabile a norma della normativa nazionale sull'IVA.

Non sono ammissibili le spese sostenute prima della data di presentazione della domanda di sostegno, a eccezione di quelle propedeutiche alla presentazione della stessa (progettazione, acquisizioni autorizzazioni, ecc.), purché sostenute a partire dalla data di pubblicazione del bando pubblico sul BURP, e le spese sostenute dopo il termine previsto per la conclusione dell'intervento. Inoltre, non sono ammissibili tutte le spese che non hanno attinenza o che hanno una funzionalità solo indiretta con le finalità dell'intervento.

Infine, per quanto riguarda l'ammissibilità delle spese il riferimento generale è costituito dalle "Linee guida sull'ammissibilità delle spese relative allo Sviluppo Rurale 2014-2020" del MiPAAF – Direzione generale dello sviluppo rurale, vigenti alla data di pubblicazione del Bando Pubblico e dei conseguenti provvedimenti di concessione dei benefici.

11. AMMISSIBILITÀ ED ELEGGIBILITÀ DELLE SPESE, DOCUMENTI GIUSTIFICATIVI E MODALITÀ DI PAGAMENTO DELLE SPESE

In tutti i casi, lo stato di avanzamento lavori finalizzato all'erogazione di acconto sul contributo concesso, nonché la contabilità finale degli stessi, finalizzata all'erogazione del saldo, devono essere supportati da documenti giustificativi di spesa. I beneficiari degli aiuti devono produrre, a giustificazione delle spese sostenute per l'esecuzione degli interventi, fatture quietanzate, munite delle lettere liberatorie delle ditte esecutrici o fornitrici di beni e servizi.

Per consentire la tracciabilità dei pagamenti connessi alla realizzazione degli interventi ammessi agli aiuti, i beneficiari degli stessi devono effettuare obbligatoriamente i pagamenti in favore delle ditte fornitrici di beni e/o servizi o dei lavoratori aziendali o extra aziendali assunti per l'esecuzione degli stessi con le seguenti modalità:

- **Bonifico o ricevuta bancaria (Riba).** Il beneficiario deve produrre la ricevuta del bonifico, la Riba o altra documentazione equiparabile, con riferimento a ciascun documento di spesa rendicontato. Tale documentazione, rilasciata dall'istituto di credito, deve essere allegata al pertinente documento di spesa. Nel caso in cui il bonifico sia disposto tramite "home banking", il beneficiario del contributo è tenuto a produrre la stampa dell'operazione dalla quale risulti la data ed il numero della transazione eseguita, oltre alla descrizione della causale dell'operazione a cui la stessa fa riferimento, nonché la stampa dell'estratto conto riferito all'operazione o qualsiasi altro documento che dimostra l'avvenuta transazione;
- **Assegno.** Tale modalità può essere accettata, purché l'assegno sia sempre emesso con la dicitura "non trasferibile" e il beneficiario produca l'estratto conto rilasciato dall'istituto di credito di appoggio riferito all'assegno con il quale è stato effettuato il pagamento. Nel caso di pagamenti effettuati con assegni circolari e/o bancari, è consigliabile richiedere di allegare copia della "traenza" del pertinente titolo rilasciata dall'istituto di credito;
- **Carta di credito e/o bancomat.** Tale modalità, può essere accettata, purché il beneficiario produca l'estratto conto rilasciato dall'istituto di credito di appoggio riferito all'operazione con il quale è stato effettuato il pagamento. Non sono ammessi pagamenti tramite carte prepagate.
- **Bollettino postale effettuato tramite conto corrente postale.** Tale modalità di pagamento deve essere documentata dalla copia della ricevuta del bollettino, unitamente all'estratto conto, in originale. Nello spazio della causale devono essere riportati i dati identificativi del documento di spesa di cui si dimostra il pagamento, quali: nome del destinatario del pagamento, numero e data della fattura pagata, tipo di pagamento (acconto o saldo);
- **Modello F24** relativo ai contributi previdenziali, ritenute fiscali e oneri sociali. In sede di rendicontazione, deve essere fornita copia del modello F24 con la ricevuta dell'Agenzia delle Entrate relativa al pagamento o alla accertata compensazione o il timbro dell'ente accettante il pagamento (Banca, Poste). Oneri fiscali e previdenziali devono essere pagati attraverso il "conto corrente dedicato";
- **MAV (bollettino di Pagamento Mediante Avviso).** Tale forma è un servizio di pagamento effettuato mediante un bollettino che contiene le informazioni necessarie alla banca del creditore (banca assuntrice) e al creditore stesso per la riconciliazione del pagamento. Esso viene inviato al debitore, che lo utilizza per effettuare il pagamento presso la propria banca (banca esattrice);
- **Vaglia postale.** Tale forma di pagamento può essere ammessa a condizione che sia effettuata tramite conto corrente postale e sia documentata dalla copia della ricevuta del vaglia postale e dall'estratto del conto corrente in originale. Nello spazio della causale devono essere riportati i dati identificativi del documento di spesa di cui si dimostra il pagamento, quali: nome del destinatario del pagamento, numero e data della fattura pagata, tipo di pagamento (acconto o saldo).

In nessun caso sono consentiti pagamenti in contanti e con mezzi di pagamento diversi da quelli innanzi elencati.

Tutti i pagamenti riguardanti la realizzazione degli interventi devono transitare attraverso un apposito "conto corrente dedicato" intestato alla ditta beneficiaria, pena la non ammissibilità al sostegno degli stessi.

12. TIPOLOGIA ED ENTITÀ DEL SOSTEGNO PUBBLICO

Per tutti gli investimenti ammissibili al sostegno dell'**Intervento 3.2 – Prodotti e servizi del Parco della Qualità Rurale**, l'aiuto sarà concesso nella forma di contributo in conto capitale pari al 50% della spesa ammessa ai benefici.

L'importo massimo degli investimenti, in termini di contributo pubblico, è pari ad euro 30.000 per investimenti aziendali e ad euro 50.000 per investimenti in forma associata.

Il sostegno è concesso sulla base delle condizioni previste dalla normativa "de minimis" ai sensi del Regolamento (UE) n. 1407/2013.

13. MODALITÀ E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI SOSTEGNO

I documenti, le informazioni e i dati contenuti nel fascicolo aziendale costituiscono la base per le verifiche effettuate dagli uffici istruttori al fine di riscontrare la situazione reale richiesta nella domanda. Il richiedente deve assicurare la corrispondenza del fascicolo aziendale alla domanda.

I soggetti che intendono partecipare al bando, in forma singola o aggregata, preliminarmente alla presentazione della domanda di sostegno, devono provvedere:

- alla costituzione e/o aggiornamento e validazione del fascicolo aziendale sul portale SIAN (www.sian.it) per il tramite dei Centri di Assistenza Agricola (CAA) autorizzati dall'AGEA (riportati sul www.agea.gov.it); nel caso di aggregazione di impresa, sia essa già costituita o di nuova costituzione, ciascun componente del partenariato, preliminarmente alla compilazione della domanda di sostegno, è obbligato alla costituzione e/o all'aggiornamento del fascicolo aziendale, secondo le disposizioni dello stesso OP AGEA;
- a delegare il tecnico incaricato all'accesso al proprio fascicolo aziendale e alla compilazione della domanda di sostegno, mediante la compilazione del **modello 1**.

I tecnici incaricati potranno essere tutti coloro che risultano iscritti negli appositi albi professionali.

I soggetti abilitati alla compilazione della domanda di sostegno per via

- i Centri
- i liberi professionisti abilitati iscritti negli appositi albi professionali e incaricati dal capofila o rappresentante legale, mediante la compilazione del **modello 2 e 2A**.

L'accesso al portale SIAN e l'abilitazione alla compilazione della domanda di sostegno relativa al presente bando pubblico sono subordinate alla presentazione di specifica richiesta, redatta secondo il **modello 2 e 2A**. L'invio del modello 1, 2 e 2A, da effettuare esclusivamente tramite posta elettronica (indirizzi specificati nel modello 1 e 2), devono avere ad oggetto: "Richiesta di autorizzazione di accesso al portale SIAN e/o abilitazione alla presentazione della domanda di sostegno relativa all'intervento 3.2".

In caso di **aggregazione di imprese** (Contratti di rete, ATI/ATS) ciascun componente del partenariato deve provvedere alla costituzione e/o aggiornamento e conseguente validazione del proprio fascicolo aziendale.

La domanda di sostegno deve essere presentata a cura del soggetto richiedente (corrispondente al soggetto capofila, appositamente delegato sia nelle aggregazioni costituite che in quelle di nuova costituzione) tramite la compilazione della domanda informatizzata presente sul portale SIAN ("Domanda di accesso individuale con creazione dei legami associativi").

Il soggetto richiedente prima della presentazione della domanda di sostegno deve presentare al CAA l'**Accordo di collaborazione (Allegato I)** con cui è stata costituita tale aggregazione di

imprese, cosicché il CAA possa inserire nel fascicolo aziendale il documento che prova la tipologia di Accordo e il mandato al soggetto richiedente per la presentazione della domanda di sostegno.

Il soggetto richiedente, attraverso il proprio CAA, associa i fascicoli aziendali delle imprese associate al proprio fascicolo aziendale. Ogni variazione relativa agli associati comporterà un aggiornamento del fascicolo e la produzione di una nuova scheda di validazione, che riporta al suo interno la lista degli associati e l'indicazione del soggetto richiedente. Eventuali differenze tra la composizione del raggruppamento costituito (ad esclusione del capofila) rispetto a quanto proposto nella fase di partecipazione al bando, potrebbero creare modifiche al punteggio; pertanto, **il numero delle imprese componenti il raggruppamento non potrà essere modificato.**

Le imprese associate, attraverso i propri CAA, verificano la presenza del legame, aggiornano e validano il proprio fascicolo; nel fascicolo, nella sezione Elenco dei legami e accordi viene visualizzato il legame con il soggetto richiedente.

Una volta completate le procedure da parte delle imprese associate, il soggetto richiedente, attraverso il proprio CAA, aggiorna il fascicolo, verifica la presenza di tutte le imprese associate e lo valida a sua volta per consolidare la situazione.

I tecnici incaricati dai soggetti richiedenti il sostegno devono inoltrare richiesta di accesso al portale SIAN, esclusivamente utilizzando la procedura e la modulistica indicata, entro e non oltre il 26 luglio 2019, corrispondente al 10° (decimo) giorno antecedente la data di chiusura dell'operatività del portale SIAN.

L'utente abilitato (CAA o libero professionista), dovrà compilare, stampare e rilasciare la domanda di sostegno secondo le modalità previste da AGEA per la **procedura dematerializzata.**

Le domande di sostegno dovranno essere compilate sul portale SIAN dai soggetti abilitati all'accesso al portale e sottoscritte dal legale rappresentante del soggetto proponente con firma OTP e dal tecnico abilitato con PIN statico, secondo le modalità previste da AGEA per la procedura dematerializzata.

Preliminarmente al rilascio della domanda di sostegno, alla stessa deve essere allegata con procedura dematerializzata tutta la documentazione riportata al successivo paragrafo 14.

Si evidenzia che la domanda di sostegno si intende effettivamente presentata al GAL Terra d'Arneo ed all'Organismo Pagatore AGEA se la stessa risulta nello stato di *"rilasciata e protocollata"*.

Non saranno prese in considerazione le domande di sostegno presentate con modalità differenti rispetto a quelle stabilite.

La data di rilascio telematico della domanda di sostegno è attestata dalla data di trasmissione tramite portale SIAN, ed è trascritta nella ricevuta di avvenuta presentazione rilasciata dal sistema, nella quale è riportato il numero di protocollo Agea, e consegnata dall'utente abilitato al richiedente il sostegno.

Il termine iniziale per l'accesso al portale SIAN è fissato, per la prima scadenza periodica, al 6 luglio 2019, corrispondente al 30° (trentesimo) giorno successivo alla data di pubblicazione del presente Bando sul BURP mentre, il termine finale per la compilazione/stampa/rilascio delle domande di sostegno è fissato al 5 agosto 2019, corrispondente al 30° (trentesimo) giorno a partire dalla data di apertura (accesso) del portale SIAN.

Per quanto riguarda il termine per la presentazione delle domande di sostegno, si stabilisce una procedura a "bando aperto – stop and go" che consente la possibilità di presentare domande sino al completo utilizzo delle risorse finanziarie attribuite nell'ambito del presente bando.

A cadenza trimestrale (corrispondente a novanta giorni consecutivi, a partire dal primo giorno di presentazione delle domande) le domande di sostegno rilasciate nel portale SIAN e inviate al GAL entro il termine di scadenza fissato per ciascun trimestre, saranno sottoposte alla verifica di

ricevibilità, alla successiva istruttoria tecnico-amministrativa, all'attribuzione dei punteggi, in conformità a quanto stabilito dai criteri di selezione, con conseguente formulazione della graduatoria e ammissibilità al finanziamento.

A ogni scadenza periodica del bando, il GAL effettuerà il monitoraggio delle domande pervenute al fine d'individuare le risorse finanziarie ancora disponibili e valutare se proseguire con l'apertura del bando per una ulteriore scadenza periodica o procedere alla chiusura dello stesso. A tale scopo, a ogni scadenza periodica, la presentazione delle domande sarà sospesa fino alla conclusione della fase istruttoria e alla pubblicazione della relativa graduatoria, a seguito della quale il GAL pubblicherà sul www.terradarneo.it apposito provvedimento di riapertura del nuovo periodo di presentazione.

Al raggiungimento del completo utilizzo delle risorse finanziarie previste per ciascuna azione, il GAL provvederà con specifico provvedimento, da adottarsi nel periodo di sospensione della presentazione delle domande, alla chiusura definitiva del bando, dandone comunicazione sul proprio sito www.terradarneo.it.

Eventuali domande di sostegno inviate successivamente alla data di scadenza periodica e durante il periodo di sospensione saranno ritenute irricevibili.

La prima scadenza periodica per la presentazione al GAL della domanda di sostegno nel portale SIAN corredata di tutta la documentazione richiesta **è fissata al 60° (sessantesimo) giorno** successivo alla data di pubblicazione del presente bando sul BURP.

Nel caso in cui il termine ultimo di presentazione della domanda di sostegno coincida con giorno festivo, lo stesso è fissato al giorno lavorativo successivo.

Tutte le comunicazioni tra il GAL e il richiedente/beneficiario, riguardanti il presente bando pubblico, avverranno attraverso PEC. La comunicazione si intende avvenuta nel momento in cui il gestore della PEC rende disponibile il documento informatico nella casella di posta elettronica del destinatario. Analogamente i richiedenti/beneficiari dovranno indirizzare le proprie comunicazioni al seguente indirizzo galterradarneo@pec.it.

14. DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA DI SOSTEGNO

La domanda di sostegno rilasciata sul portale SIAN deve essere corredata, secondo le modalità previste da AGEA per la **procedura dematerializzata**, dalla seguente documentazione:

14.1 DOCUMENTAZIONE DI CARATTERE GENERALE

Per i richiedenti in forma singola

- Copia della domanda di sostegno generata dal portale AGEA – SIAN;
- copia del documento di riconoscimento in corso di validità del richiedente (titolare o legale rappresentate) e dei tecnici incaricati;
- certificato di attribuzione del numero di Partita IVA con indicazione del codice ATECO dei settori oggetto di sostegno;
- visura camerale aggiornata e certificato in originale della C.C.I.A.A. (anche se trattasi di impresa non attiva) di data non anteriore a sei mesi – dal quale si evinca che l'impresa non è in stato di fallimento, concordato preventivo o amministrazione controllata;
- dichiarazione resa dal titolare/rappresentante legale, ai sensi del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000, sul possesso dei requisiti del richiedente e sul rispetto degli impegni e degli obblighi previsti dal presente bando pubblico, come da **Allegato A**;

- dichiarazione resa dal titolare/rappresentante legale ai sensi del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000, sugli aiuti de minimis ottenuti nel triennio (biennio precedente ed esercizio in corso) alla data di presentazione della domanda e della situazione di compatibilità, come da **Allegato B**;
- attestazione INPS del numero occupati o copia conforme all'originale del Libro Unico del Lavoro dal quale si evince il numero di persone che hanno lavorato nell'impresa, aggiornato alla data di sottoscrizione della domanda di sostegno (solo per le imprese già esistenti), ove pertinente;
- certificato Casellario Giudiziale;
- Documento di Regolarità Contributiva (DURC), ove pertinente;
- *in caso di richiesta da parte di società:*
 - copia conforme dello statuto e dell'atto costitutivo e visura storica da cui si evince l'elenco soci aggiornato alla data di presentazione della domanda di sostegno;
 - copia del verbale e/o altro atto amministrativo dell'organo deliberante (ove previsto) che approva l'adesione al presente bando e delega il legale rappresentante a presentare la domanda di sostegno e tutti gli allegati nei termini e modalità previsti dal bando pubblico;
 - bilancio, allegati ed attestazione dell'invio telematico, riferito agli ultimi due esercizi contabili approvati prima della sottoscrizione della domanda di sostegno. Nel caso di imprese esonerate dalla tenuta della contabilità ordinaria e/o dalla redazione del bilancio, ultime due dichiarazioni dei redditi presentate (solo per le imprese già esistenti);

Per i richiedenti in forma aggregata

- Copia della domanda di sostegno generata dal portale AGEA – SIAN;
- per i *soggetti costituiti*: copia del documento di riconoscimento in corso di validità del legale rappresentante e dei tecnici incaricati; per i *soggetti non ancora costituiti*: copia del documento di riconoscimento in corso di validità del titolare/legale rappresentante del capofila e di ogni partner aderente;
- certificato di attribuzione del numero di Partita IVA con indicazione del codice ATECO dei settori oggetto di sostegno, ove pertinente;
- visura camerale aggiornata e certificato in originale della C.C.I.A.A. (anche se trattasi di impresa non attiva) di data non anteriore a sei mesi – dal quale si evince che l'impresa non è in stato di fallimento, concordato preventivo o amministrazione controllata, ove pertinente;
- dichiarazione resa dal rappresentante legale o dal capofila e da tutti i partner aderenti, ai sensi del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000, sul possesso dei requisiti del richiedente e sul rispetto degli impegni e degli obblighi previsti dal presente bando pubblico, come da **Allegato A**;
- dichiarazione resa dal rappresentante legale dell'aggregazione già costituita ai sensi del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000, sugli aiuti de minimis ottenuti nel triennio (biennio precedente ed esercizio in corso) alla data di presentazione della domanda e della situazione di compatibilità, come da **Allegato B**;
- attestazione INPS del numero occupati o copia conforme all'originale del Libro Unico del Lavoro dal quale si evince il numero di persone che hanno lavorato nell'impresa, aggiornato alla data di sottoscrizione della domanda di sostegno (solo per le imprese già esistenti), ove pertinente;
- certificato Casellario Giudiziale del rappresentante legale in caso di soggetti costituiti, del soggetto capofila e di tutti i partner aderenti in caso di soggetti non ancora costituiti;
- Documento di Regolarità Contributiva (DURC), ove pertinente;

- *in caso di richiesta da parte di società, o forme giuridiche assimilabili:*
 - copia conforme dello statuto, dell'atto costitutivo e del regolamento interno;
 - visura storica da cui si evinca l'elenco soci aggiornato alla data di presentazione della domanda di sostegno;
 - copia del verbale e/o altro atto amministrativo dell'organo deliberante (ove previsto) che approva l'adesione al presente bando e deleghi il legale rappresentante a presentare la domanda di sostegno e tutti gli allegati nei termini e modalità previsti dal bando pubblico;
 - bilancio, allegati ed attestazione dell'invio telematico, riferito agli ultimi due esercizi contabili approvati prima della sottoscrizione della domanda di sostegno. Nel caso di imprese esonerate dalla tenuta della contabilità ordinaria e/o dalla redazione del bilancio, ultime due dichiarazioni dei redditi presentate (solo per le imprese già esistenti);
- *in caso di richiesta da parte di aggregazioni d'impresa (ATI, ATS e Reti-contratto):*
 - copia dell'Accordo di collaborazione e del Regolamento interno (**Allegati I e II**), per le aggregazioni già costituite;
 - dichiarazione di impegno a costituirsi (**Allegato L**) prima della concessione del sostegno, per le aggregazioni non ancora costituite.

14.2 DOCUMENTAZIONE PROBANTE LA SOSTENIBILITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA, TITOLI DI PROPRIETÀ O DI POSSESSO, TITOLI ABILITATIVI

Per i richiedenti in forma singola

- Attestazione di sostenibilità economico finanziaria del Piano degli investimenti proposto, comprese le spese generali, rilasciata da un istituto di credito, nel caso di investimenti con importo di spesa richiesta superiore a 50.000,00 euro, redatta sull'**Allegato C** al presente bando;
- copia del titolo di proprietà o di possesso degli immobili oggetto dell'intervento, nelle forme previste dalla legge, di durata almeno pari al periodo previsto per la stabilità delle operazioni, di cui agli indirizzi procedurali generali del PSR. In caso di conduzione in affitto il contratto registrato deve avere una durata residua di almeno **otto anni** a partire dalla data di presentazione della domanda di sostegno (compreso il periodo di rinnovo automatico). **Non sono ammessi ai benefici interventi su fabbricati condotti in comodato d'uso;**
- autorizzazione del legittimo proprietario degli immobili, espressa nelle forme previste dalla legge, a eseguire gli interventi e in merito alla conseguente assunzione degli eventuali impegni derivanti dall'intervento proposto a finanziamento (per le situazioni diverse dalla piena proprietà/proprietà esclusiva e nel caso di possesso);
- autorizzazione del coniuge, alla conduzione e alla realizzazione degli investimenti previsti, nel caso di comproprietà tra coniugi in regime di comunione di beni; in tutti gli altri casi di comproprietà apposito contratto di affitto regolarmente registrato e di durata come sopra indicato;
- titoli abilitativi, completi di elaborati grafici, per la realizzazione degli interventi previsti nel progetto (permessi di costruire, SCIA, CILA, CIL, valutazioni ambientali, autorizzazioni, nullaosta, pareri, ecc.), da allegare integralmente in modalità digitale, o dichiarazione del soggetto richiedente gli aiuti e del tecnico abilitato rilasciata ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, attestante che per la realizzazione dell'intervento richiesto a finanziamento non è necessario acquisire specifici titoli abilitativi (es. acquisto macchine e attrezzature) e che nulla osta alla immediata realizzazione dell'investimento.

Per i richiedenti in forma aggregata

- Attestazione di sostenibilità economico finanziaria del Piano degli investimenti proposto, comprese le spese generali, rilasciata da un istituto di credito, nel caso di investimenti con importo di spesa richiesta superiore a 50.000,00 euro, redatta sull'**Allegato C** al presente bando;
- copia del titolo di proprietà o di possesso degli immobili oggetto dell'intervento, nelle forme previste dalla legge, di durata almeno pari al periodo previsto per la stabilità delle operazioni, di cui agli indirizzi procedurali generali del PSR. In caso di conduzione in affitto il contratto registrato deve avere una durata residua di almeno **otto anni** a partire dalla data di presentazione della domanda di sostegno (compreso il periodo di rinnovo automatico). **Non sono ammessi ai benefici interventi su fabbricati condotti in comodato d'uso;**
- autorizzazione del legittimo proprietario degli immobili, espressa nelle forme previste dalla legge, a eseguire gli interventi e in merito alla conseguente assunzione degli eventuali impegni derivanti dall'intervento proposto a finanziamento (per le situazioni diverse dalla piena proprietà/proprietà esclusiva e nel caso di possesso);
- autorizzazione del coniuge, alla conduzione e alla realizzazione degli investimenti previsti, nel caso di comproprietà tra coniugi in regime di comunione di beni; in tutti gli altri casi di comproprietà apposito contratto di affitto regolarmente registrato, di durata come sopra indicato;
- titoli abilitativi, completi di elaborati grafici, per la realizzazione degli interventi previsti nel progetto (permessi di costruire, SCIA, CILA, CIL, valutazioni ambientali, autorizzazioni, nullaosta, pareri, ecc.), da allegare integralmente in modalità digitale, o dichiarazione del soggetto richiedente gli aiuti e del tecnico abilitato rilasciata ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, attestante che per la realizzazione dell'intervento richiesto a finanziamento non è necessario acquisire specifici titoli abilitativi (es. acquisto macchine e attrezzature) e che nulla osta alla immediata realizzazione dell'investimento.

14.3 DOCUMENTAZIONE RELATIVA ALLA SPECIFICA ATTIVITÀ OGGETTO DEL PROGETTO PROPOSTO**Per i richiedenti in forma singola**

- Piano aziendale contenente descrizione dell'iniziativa proposta redatto su apposito **Allegato D**;
- elaborati di progetto timbrati e firmati da un tecnico abilitato ed iscritto all'Albo:
 - relazione tecnica descrittiva che illustri almeno: situazione ex-ante, obiettivi, localizzazione del progetto, dettaglio puntuale degli interventi previsti, illustrazione di eventuali arredi, attrezzature e macchinari previsti; documentazione fotografica ex-ante; cronoprogramma degli interventi; quadro economico riepilogativo di tutti gli interventi;
 - layout della sede operativa con linee di impianti, arredi e attrezzature, necessari e funzionali redatto da un tecnico iscritto al proprio ordine professionale;
 - computo metrico estimativo delle opere previste (per opere edili ed affini – comprendenti anche gli infissi, gli impianti elettrici, termo-idraulici, di condizionamento e climatizzazione, telefonici e telematici, di produzione di energia, strutture prefabbricate e amovibili e spese di sistemazione del suolo – i prezzi unitari elencati nel computo metrico estimativo non potranno essere di importo superiore a quello riportato nel *Listino prezzi delle Opere Pubbliche* della Regione Puglia in vigore alla data di presentazione della domanda di sostegno). Nel computo metrico estimativo dovranno essere indicati i codici del prezzario ai quali si fa riferimento con il dettaglio delle quantità, ed un riepilogo relativo alle singole categorie di lavori previsti;

- preventivi di spesa (in originale) in forma analitica, debitamente datati, firmati e timbrati, forniti su carta intestata da almeno tre ditte concorrenti, nel caso di acquisto e messa in opera di strutture accessorie funzionali all'esercizio dell'attività, di macchine, attrezzature e arredi, nonché di forniture le cui voci di spesa non sono comprese nel Listino Prezzi delle Opere Pubbliche della Regione Puglia (in caso di preventivi acquisiti tramite PEC è necessario allegare copia della richiesta e della successiva ricezione); nel caso di impianti o processi innovativi per i quali non sia possibile utilizzare il raffronto tra diverse offerte, è necessario produrre un unico preventivo, accompagnato da relazione tecnica;
- preventivi (in originale) per gli onorari dei consulenti tecnici, almeno tre (forniti su carta intestata, debitamente datati, firmati e timbrati; inoltre, in caso di preventivi acquisiti tramite PEC è necessario allegare copia della richiesta e della successiva ricezione);
- relazione giustificativa della scelta operata sui preventivi redatta e sottoscritta da tecnico abilitato e dal richiedente i benefici e per i consulenti tecnici solo dal richiedente;
- check list di comparazione preventivi da compilare per ogni tipologia di spesa per cui è richiesto il sostegno (come da **Allegato G**);
- eventuale/i protocollo/i d'intesa sottoscritto/i da enti, aziende e associazioni coinvolti nel progetto (come da **Allegato H**);
- elenco della documentazione presentata.

Per i richiedenti in forma aggregata

- Piano aziendale contenente descrizione dell'iniziativa proposta redatto su apposito **Allegato D**;
- elaborati di progetto timbrati e firmati da un tecnico abilitato ed iscritto all'Albo:
 - relazione tecnica descrittiva che illustri almeno: situazione ex-ante, obiettivi, localizzazione del progetto, dettaglio puntuale degli interventi previsti, illustrazione di eventuali arredi, attrezzature e macchinari previsti; documentazione fotografica ex-ante; cronoprogramma degli interventi; quadro economico riepilogativo di tutti gli interventi;
 - layout delle sedi operative con linee di impianti, arredi e attrezzature, necessari e funzionali redatto da un tecnico iscritto al proprio ordine professionale;
 - computo metrico estimativo delle opere previste per ogni immobile oggetto di intervento (per opere edili ed affini – comprendenti anche gli infissi, gli impianti elettrici, termoidraulici, di condizionamento e climatizzazione, telefonici e telematici, di produzione di energia, strutture prefabbricate e amovibili e spese di sistemazione del suolo – i prezzi unitari elencati nel computo metrico estimativo non potranno essere di importo superiore a quello riportato nel *Listino prezzi delle Opere Pubbliche* della Regione Puglia in vigore alla data di presentazione della domanda di sostegno). Nel computo metrico estimativo dovranno essere indicati i codici del prezziario ai quali si fa riferimento con il dettaglio delle quantità, ed un riepilogo relativo alle singole categorie di lavori previsti;
- preventivi di spesa (in originale) in forma analitica, debitamente datati, firmati e timbrati, forniti su carta intestata da almeno tre ditte concorrenti, nel caso di acquisto e messa in opera di strutture accessorie funzionali all'esercizio dell'attività, di macchine, attrezzature e arredi, nonché di forniture le cui voci di spesa non sono comprese nel Listino Prezzi delle Opere Pubbliche della Regione Puglia (in caso di preventivi acquisiti tramite PEC è necessario allegare copia della richiesta e della successiva ricezione); nel caso di impianti o processi innovativi per i quali non sia possibile utilizzare il raffronto tra diverse offerte, è necessario produrre un unico preventivo, accompagnato da relazione tecnica;

- preventivi (in originale) per gli onorari dei consulenti tecnici, almeno tre (forniti su carta intestata, debitamente datati, firmati e timbrati; inoltre, in caso di preventivi acquisiti tramite PEC è necessario allegare copia della richiesta e della successiva ricezione);
- relazione giustificativa della scelta operata sui preventivi redatta e sottoscritta da tecnico abilitato e dal richiedente i benefici e per i consulenti tecnici solo dal richiedente;
- check list di comparazione preventivi da compilare per ogni tipologia di spesa per cui è richiesto il sostegno (come da **Allegato G**);
- eventuale/i protocollo/i d'intesa sottoscritto/i da enti, aziende e associazioni coinvolti nel progetto (come da **Allegato H**);
- elenco della documentazione presentata.

Il GAL può prevedere la presentazione di ulteriore documentazione rispetto a quella allegata alla domanda di sostegno, purché non necessaria per l'espletamento dell'istruttoria tecnico-amministrativa e comunque prima della concessione del sostegno.

15. CRITERI DI SELEZIONE

Ai fini dell'ammissibilità agli aiuti della tipologia di operazione, sono previsti i seguenti criteri di selezione, basati sui seguenti macrocriteri:

- Ambiti Territoriali
- Tipologia delle operazioni attivate
- Beneficiari

AMBITI TERRITORIALI

Principio 1 – Localizzazione geografica	Punti
Ubicazione della sede operativa, oggetto di intervento, nei centri storici come definiti dagli strumenti urbanistici di riferimento	10
PUNTEGGIO MASSIMO ATTRIBUIBILE	10

TIPOLOGIA DELLE OPERAZIONI ATTIVATE

Principio 2 – Tipologia dell'investimento	Punti
Incidenza delle spese di natura edile inferiore al 40% del totale delle spese	5
Utilizzo di tecniche eco – compatibili nella fase produttiva (risparmio energetico) e nella gestione di reflui e rifiuti*	5
<i>* Uso di materiali, componenti, elementi riciclati e/o provvisti di certificazione ecologica, nonché, uso di dispositivi per la riduzione del consumo di acqua potabile, e/o uso di fonti energetiche non inquinanti, rinnovabili o assimilate, e/o altre soluzioni tecniche per l'efficientamento energetico</i>	
PUNTEGGIO MASSIMO ATTRIBUIBILE	10

Principio 3 – Innovatività dell'investimento proposto	Punti
Introduzione di strumenti e tecniche innovative nei processi di lavorazione o in singole fasi produttive *	10
Utilizzo di tecnologie per garantire l'accesso della clientela ai servizi forniti, anche attraverso nuove modalità di commercializzazione dei prodotti tipici, di fruizione dei servizi, di comunicazione e di promozione delle attività artigianali e della gastronomia locale **	10

<i>* Sono considerati innovativi i beni materiali e immateriali ovvero gli impianti tecnologici per la trasformazione e commercializzazione di prodotti, introdotti nel mercato da non più di 2 anni antecedenti la presentazione della domanda di sostegno da comprovare a cura del richiedente al momento della presentazione della domanda di sostegno attraverso certificazioni (brevetti e conformità).</i> <i>** Spesa per investimenti finalizzati all'acquisto di hardware, software e sviluppo di programmi informatici e costi per la realizzazione e l'aggiornamento di siti internet pari ad almeno il 5% del programma di investimento proposto.</i>	
PUNTEGGIO MASSIMO ATTRIBUIBILE	20

BENEFICIARI

Principio 4 – Tipologia beneficiario	Punti
Titolare di impresa individuale di sesso femminile	5
Imprese in forma societaria ad esclusiva partecipazione femminile (1)	5
Imprese in forma societaria a prevalente partecipazione femminile (1)	3
Titolare di impresa individuale di età inferiore a 40 anni	5
Imprese in forma societaria ad esclusiva partecipazione di soggetti con età inferiore a 40 anni (2)	5
Imprese in forma societaria a prevalente partecipazione di soggetti con età inferiore a 40 anni (2)	3
Impresa di nuova costituzione	5
Imprese in forma aggregata (reti di impresa, consorzi, ecc.) composte da almeno 6 soggetti	30
Imprese in forma aggregata (reti di impresa, consorzi, ecc.) composte da almeno 3 soggetti	15
PUNTEGGIO MASSIMO ATTRIBUIBILE	30
(1) criteri alternativi - (2) criteri alternativi	

Principio 5 – Capacità di creare aggregazioni	Punti
Numero di aziende (ricettive, artigiane, agricole, agroalimentari, servizi al turismo, ecc.), enti, associazioni di categoria, coinvolte nel progetto di qualificazione dell'offerta turistica, dimostrabile mediante sottoscrizione di un protocollo d'intesa (n. 1 punto per ogni azienda aderente al protocollo d'intesa sottoscritto fino ad un massimo di 10 punti)	Max 10
PUNTEGGIO MASSIMO ATTRIBUIBILE	10

Tabella sinottica dei criteri di valutazione intervento 3.2

MACROCRITERIO/PRINCIPIO	PUNTEGGIO MASSIMO
Ambiti territoriali	10
Principio 1 – Localizzazione geografica	10
Tipologia delle operazioni attivate	30
Principio 2 – Tipologia dell'investimento	10
Principio 3 – Innovatività dell'investimento proposto	20
Beneficiari	40
Principio 4 – Tipologia beneficiario	30
Principio 5 – Capacità di creare aggregazioni	10
TOTALE	80
PUNTEGGIO MINIMO	30

Si precisa che i punteggi per singolo criterio di selezione sono attribuiti o in toto o per nulla, secondo il cosiddetto meccanismo switch.

Nel caso il soggetto richiedente sia costituito in forma societaria, il punteggio relativo alle "Imprese in forma societaria a prevalente partecipazione femminile" sarà assegnato come segue:

- per le società di capitali: se oltre il 50 % del capitale sociale sia sottoscritto da donne e la maggioranza dei componenti gli organi di amministrazione della società sia costituita da
- per le società di persone: se il numero dei soci sia costituito per almeno i 2/3 da donne (con riferimento ai soci accomandati, nel caso di società in accomandita semplice).

Nel caso il soggetto richiedente sia costituito in forma societaria, il punteggio relativo alle *“Imprese in forma societaria a prevalente partecipazione di soggetti con età inferiore a 40 anni”* sarà assegnato come segu

- per le società di capitali: se oltre il 50 % del capitale sociale sia sottoscritto da soggetti con età inferiore a 40 anni e la maggioranza dei componenti gli organi di amministrazione della società sia costituita da soggetti con
- per le società di persone: se il numero dei soci sia costituito per almeno i 2/3 da soggetti con età inferiore a 40 anni (con riferimento ai soci accomandati, nel caso di società in accomandita semplice).

La condizione di *“Titolare di impresa di età inferiore a 40 anni”* deve essere posseduta alla data di pubblicazione dell'estratto del bando sul BURP per i soggetti che presenteranno domanda di sostegno nel termine stabilito per la prima scadenza periodica. Tale condizione, per i soggetti che presenteranno la domanda di sostegno nei termini stabiliti per le successive scadenze periodiche, deve essere posseduta alla data corrispondente alla ripresa periodica di presentazione delle domande di sostegno (primo giorno utile).

Si intende *“Impresa di nuova costituzione”* richiamata nel Principio 4, l'impresa costituita entro 12 mesi antecedenti la data di pubblicazione del presente bando sul BURP.

16. ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI, FORMULAZIONE E PUBBLICAZIONE DELLA GRADUATORIA

Il punteggio complessivo da attribuire a ciascuna domanda di sostegno deriva dall'applicazione dei criteri di selezione riportati al precedente paragrafo 15 e in base allo stesso sarà formulata un'unica graduatoria.

Il massimo punteggio attribuibile è di punti 80 (ottanta). L'ammissibilità al sostegno è subordinata al raggiungimento del punteggio minimo di punti 30 (trenta) da raggiungere con almeno due criteri riportati nella tabella precedente. A parità di punteggio, sarà data priorità alle domande di sostegno presentate dai beneficiari più giovani.

Per i soggetti richiedenti non inseriti nella graduatoria sarà data comunicazione a mezzo PEC, con la quale verrà assegnato agli stessi un termine di 10 giorni per la presentazione di eventuali memorie e/o controdeduzioni.

La graduatoria sarà approvata con apposito provvedimento del Responsabile Unico del Procedimento e pubblicata sul www.terradarneo.it.

La pubblicazione sul sito assume valore di comunicazione ai richiedenti gli aiuti del punteggio conseguito e della relativa posizione in graduatoria, nonché di ulteriori adempimenti da parte degli stessi.

17. ISTRUTTORIA TECNICO-AMMINISTRATIVA E CONCESSIONE DEL SOSTEGNO

L'istruttoria tecnico-amministrativa si articola nella verifica di ricevibilità e nella verifica di ammissibilità. Le domande sono dapprima valutate sotto il profilo della ricevibilità.

Ricevibilità

La verifica di ricevibilità riguarderà la modalità di invio della documentazione che dovrà essere conforme a quanto previsto nel paragrafo 13.

La verifica può avere esito positivo o negativo. In caso di esito positivo, l'istanza è giudicata ricevibile ed è quindi avviata alle successive verifiche di ammissibilità.

In caso di esito negativo, l'istanza è giudicata irricevibile e non viene sottoposta ai controlli di ammissibilità. Si procede alla comunicazione di preavviso di rigetto, ai sensi dell'art. 10/bis della L. 241/90, con la quale vengono espresse le motivazioni della irricevibilità a mezzo PEC. Contro tale atto, si potrà presentare richiesta di riesame e produrre osservazioni e memorie difensive, nei modi e nei termini indicati nel preavviso stesso.

Qualora venga confermato l'esito negativo, si procederà all'esclusione delle domande di sostegno dai benefici con apposito provvedimento di irricevibilità avverso il quale i richiedenti possono presentare ricorso secondo le modalità indicate al paragrafo 19 del presente bando.

Ammissibilità

In fase di avvio dell'istruttoria tecnico-amministrativa sarà trasmessa al beneficiario comunicazione di avvio del procedimento, la quale indicherà la data entro cui lo stesso dovrà concludersi.

La **verifica di ammissibilità** della domanda di sostegno – art. 48 Reg. (Ue) n. 809/2014 – consiste nell'istruttoria tecnico-amministrativa della stessa e del relativo progetto di interventi. Essa è eseguita sulle sole domande di sostegno ricevibili e riguarda i seguenti aspetti:

- 1) **possesso dei requisiti di ammissibilità previsti dal bando (ivi compreso il raggiungimento del punteggio minimo).** Il mancato possesso dei requisiti determina la non ammissibilità della domanda di sostegno, fatti salvi i casi di errore palese e la conseguente applicazione del soccorso istruttorio;
- 2) **l'ammissibilità degli interventi in coerenza con gli interventi ammissibili da bando, la loro fattibilità tecnica e sostenibilità economica.** La verifica si conclude con la definizione degli interventi e delle spese ammissibili;
- 3) **l'attribuzione dei punteggi previsti dai criteri di selezione e delle relative priorità (ove esistenti).** Il mancato raggiungimento del punteggio minimo determina la non ammissibilità della domanda di sostegno;
- 4) **la veridicità delle dichiarazioni e applicazioni dell'art. 60 del Reg. (UE) n. 1306/2013.** Il riscontro di dichiarazioni non veritiere e/o la mancata soddisfazione di condizioni previste dal bando relativi a requisiti di ammissibilità determinano la non ammissibilità ai benefici. Se tali condizioni non sono legate all'ammissibilità della domanda di sostegno, ma propedeutiche alla concessione dell'aiuto, determinano la non procedibilità al sostegno.

Qualora il GAL non sia nella possibilità di acquisire in via autonoma la documentazione probante le dichiarazioni del richiedente rilasciate ai sensi del DPR n. 445/2000, il GAL può richiedere al richiedente, pena l'esclusione, la documentazione probante le condizioni di ammissibilità.

Il GAL può prevedere la presentazione di ulteriore documentazione rispetto a quella allegata alla domanda di sostegno, purché non necessaria per l'espletamento dell'istruttoria tecnico-amministrativa e comunque prima della concessione del sostegno.

Le domande di sostegno devono, sin dal momento della loro presentazione, essere complete dei dati e dei documenti richiesti. Nel caso in cui la domanda presenti elementi mancanti, incompleti ed irregolari, ne è consentita l'integrazione e la regolarizzazione, entro un termine congruo con la procedura, notificato al richiedente. Qualora elementi di incompletezza o irregolarità dovessero permanere la domanda è dichiarata non ammissibile.

Complessivamente, le verifiche di ammissibilità possono avere esito positivo o negativo. In caso di esito positivo all'istanza è attribuito il punteggio determinato con conseguente collocazione nella

graduatoria. In caso di esito negativo, l'istanza è giudicata non ammissibile, previa comunicazione dei motivi ostativi (art. 10/bis, Legge 241/90) a mezzo PEC.

Con il preavviso di rigetto si comunicano – all'interessato e per iscritto – i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza presentata (a seguito verifiche delle ricevibilità e ammissibilità), così da consentire all'interessato di esprimere osservazioni e/o presentare documenti ritenuti idonei a indirizzare l'iter decisionale del GAL verso un esito favorevole.

In caso di conferma dell'esito negativo, si procederà all'esclusione delle domande di sostegno dai benefici con apposito provvedimento, avverso il quale i richiedenti potranno presentare ricorso secondo quanto stabilito nel paragrafo 19 del presente bando.

La graduatoria diventa definitiva e funzionale alla concessione del sostegno a conclusione di tutte le verifiche previste e alla definizione dei relativi esiti.

La graduatoria sarà approvata con apposito provvedimento del Responsabile del Procedimento e pubblicata sul www.terrardarneo.it.

Successivamente sarà disposta, con apposito provvedimento del Consiglio di Amministrazione del GAL, la concessione del sostegno, che sarà comunicata al beneficiario tramite PEC.

Il provvedimento di concessione del sostegno fisserà il periodo di tempo massimo entro cui realizzare gli investimenti ammessi a finanziamento e quelli che funzionalmente sono inseriti nel progetto definitivo ma non possono formare oggetto di finanziamento.

Entro 15 giorni dal ricevimento della concessione, il beneficiario dovrà far pervenire apposita comunicazione di accettazione del sostegno, secondo il modello allegato al provvedimento stesso, per via PEC all'indirizzo di posta elettronica galtterrardarneo@pec.it.

La mancata ricezione della comunicazione di accettazione equivale alla rinuncia del sostegno concesso, pertanto il GAL procederà al conseguente scorrimento della graduatoria.

Le ulteriori comunicazioni saranno trasmesse a mezzo posta elettronica certificata (PEC).

La verifica di ricevibilità delle domande di sostegno verrà svolta dal GAL utilizzando unità di personale che saranno formalmente incaricate per l'espletamento di tale attività. La verifica di ammissibilità sarà effettuata invece da apposita Commissione tecnica di Valutazione (CTV), nominata successivamente alla prima scadenza del termine di presentazione delle domande di sostegno.

Gli interventi ammessi ai benefici **devono essere conclusi entro il termine di 18 mesi dalla data del provvedimento di concessione del sostegno**. Il termine di fine lavori può essere prorogato, a insindacabile discrezionalità del GAL, su esplicita richiesta del beneficiario e solo in casi eccezionali debitamente motivati, fatte salve le cause di forza maggiore previste e riconosciute dalla regolamentazione comunitaria. La richiesta di proroga dovrà pervenire al GAL prima della data di scadenza del termine di fine lavori previsto.

L'investimento si intenderà concluso quando tutti gli interventi ammessi a beneficio risulteranno completati e le relative spese – giustificate da fatture fiscalmente in regola, debitamente registrate e quietanzate e corredate dalle relative dichiarazioni liberatorie da parte delle ditte fornitrici o da altri documenti aventi valore probatorio equivalente – saranno state completamente ed effettivamente pagate dal beneficiario del sostegno, come risultante da estratto del conto corrente dedicato. Il saldo del contributo sarà liquidato dopo gli accertamenti finali di regolare esecuzione degli interventi.

Entro 30 giorni dalla conclusione dei lavori, il beneficiario dovrà presentare al GAL la domanda di pagamento del saldo, unitamente alla documentazione richiesta.

Nel caso in cui non venga rispettato il termine stabilito per la conclusione dei lavori, tenuto conto delle eventuali proroghe concesse ovvero, pur essendo rispettato il termine per la conclusione dei lavori, venga presentata la domanda di pagamento del saldo oltre il termine innanzi indicato, sarà applicata una riduzione/revoca dei benefici concessi in conformità al regime sanzionatorio, come definito dalla normativa regionale, nazionale e comunitaria.

18. TIPOLOGIA E MODALITÀ DI EROGAZIONE DEL SOSTEGNO – PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI PAGAMENTO

I beneficiari dovranno compilare e rilasciare nel portale SIAN le domande di pagamento nel rispetto delle modalità e dei termini che saranno stabiliti nel provvedimento di concessione.

L'erogazione del sostegno pubblico concesso è effettuata dall'OP AGEA (Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura). Tale sostegno è concesso come contributo in conto capitale e potranno essere presentate le seguenti tipologie di domande di pagamento:

1. Domanda di pagamento dell'anticipo;
2. Domanda di pagamento dell'acconto su Stato di Avanzamento Lavori (SAL);
3. Domanda di pagamento del saldo finale.

18.1 DOMANDE DI PAGAMENTO DELL'ANTICIPO

È possibile presentare una sola domanda di pagamento dell'**anticipo** nella misura massima del 50% del sostegno concesso.

Nel caso di aggregazioni d'impresa, sarà il soggetto capofila a presentare la domanda di pagamento dell'anticipo.

La domanda di pagamento dell'anticipo deve essere compilata, sottoscritta con firma OTP e rilasciata nel portale SIAN secondo le modalità previste da AGEA per la procedura dematerializzata, entro i termini e secondo le modalità stabiliti dal provvedimento di concessione del sostegno e deve essere corredata da **garanzia fideiussoria** (fideiussione bancaria o polizza assicurativa), **pari al 100%** dell'importo dell'anticipo richiesto.

Lo schema di garanzia fideiussoria da utilizzare è disponibile sul portale SIAN attivando la Procedura di Garanzia Informatizzata (PGI). La fideiussione bancaria o la polizza assicurativa deve essere rilasciata, rispettivamente, da Istituti di Credito o da Compagnie di assicurazione autorizzate dall'ex Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato ad esercitare le assicurazioni del Ramo cauzione, incluse nell'elenco dell'art.1, lettera "c" della legge 348 del 10/06/82, pubblicato sul www.ivass.it.

Inoltre, ove ricorre, occorrerà allegare apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai fini antimafia con l'indicazione completa del beneficiario e dei familiari conviventi di maggiore età nel caso di ditta individuale; nel caso di società devono essere indicate la denominazione e la sede della stessa, il numero del C.F. e P.IVA, nonché le generalità complete dei soggetti costituenti la medesima (come da **Allegato F** al presente bando).

L'anticipo deve essere obbligatoriamente riconciliato con fatture quietanzate da produrre nella domanda di pagamento del saldo.

La garanzia fideiussoria sarà svincolata da AGEA previa autorizzazione della Regione Puglia.

18.2 DOMANDE DI PAGAMENTO DELL'ACCONTO SU STATO DI AVANZAMENTO LAVORI (SAL)

La domanda di pagamento dell'acconto su Stato di Avanzamento dei Lavori (SAL) deve essere compilata, sottoscritta con firma OTP e rilasciata nel portale SIAN secondo le modalità previste da

AGEA per la procedura dematerializzata, entro i termini e secondo le procedure stabilite dal provvedimento di concessione del sostegno.

Ciascuna domanda dovrà essere supportata dalla rendicontazione di uno stato di avanzamento dei lavori ammessi ai benefici, composta dalla documentazione tecnica e contabile della relativa spesa sostenuta, che giustifichi l'erogazione dell'acconto richiesto.

Nel caso di aggregazioni d'impresa, sarà il soggetto capofila a presentare la domanda di pagamento dell'acconto. Si precisa che, come da regolamento dell'aggregazione, tutte le fatture e tutti i giustificativi di pagamento devono essere intestati esclusivamente al titolare delle domande di sostegno/pagamento (ovvero, in caso di aggregazioni, al capofila che presenta domanda). Non saranno in alcun modo accettate fatture intestate ai partner dell'aggregazione.

I beneficiari potranno presentare domande di pagamento nella forma di acconto su SAL fino al 90% dell'importo totale del sostegno concesso, compreso l'eventuale importo pagato come anticipazione.

La prima domanda di pagamento dell'acconto su SAL non potrà essere inferiore al 20% del contributo concesso.

Nel caso in cui invece non sia stata erogata alcuna anticipazione, la prima domanda di acconto su SAL non potrà essere inferiore al 30% del contributo concesso.

La documentazione da presentare per l'erogazione dell'**acconto su Stato di Avanzamento Lavori (SAL)** dovrà essere la seguente:

- a) copia della domanda di pagamento compilata e rilasciata sul portale SIAN;
- b) contabilità analitica degli interventi realizzati e compresi nel SAL, composta da:
 - relazione tecnica illustrativa delle attività realizzate con riferimento alle spese sostenute e documentate nella domanda di pagamento del SAL, firmata e timbrata dal tecnico abilitato ed iscritto all'Albo. Nel caso di aggregazione, relazione intermedia sulle attività realizzate da ogni singolo partner;
 - computo metrico delle opere realizzate, ove previsto, nel quale verranno riportate per ogni singola voce le corrispondenti fatture liquidate, firmato e timbrato dal tecnico abilitato ed iscritto all'Albo;
 - quadro economico delle spese ammesse a contributo ed indicazione delle spese e/o servizi sostenuti fino alla data della domanda di pagamento, firmato e timbrato dal tecnico abilitato ed iscritto all'Albo;
- c) documentazione contabile della spesa sostenuta: copia conforme delle fatture o di altri documenti quietanzati aventi valore probatorio equipollente relativi alle spese sostenute, corredate dall'attestazione dei pagamenti effettuati (bonifico, ricevuta bancaria, assegno non trasferibile, Modello F24, ecc.), dalla copia degli estratti conto da cui risulti il relativo pagamento attraverso il "conto dedicato" e dalla dichiarazione liberatoria su carta intestata della ditta fornitrice (**allegato E**). I documenti di spesa devono recare il dettaglio delle attività svolte e riportare la dicitura "Operazione cofinanziata dal PSR Puglia 2014/2020, fondo FEASR, Sottomisura 19.2, SSL GAL, Azione 3, Intervento 3.2; CUP _____", in caso di aggregazioni, a queste informazioni è indispensabile aggiungere anche il barcode della domanda di sostegno. I beneficiari hanno l'obbligo di esibire, al funzionario incaricato dell'accertamento, gli originali della documentazione probatoria delle spese sostenute sui quali sarà apposto, da parte del GAL, il timbro di annullamento;
- d) Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC), ove pertinente;
- e) certificato Casellario Giudiziale;

- f) copia elaborati di contabilità generale e/o registri IVA riguardanti le spese da documentare, firmati dall'incaricato alla contabilità (titolare o professionista in caso di contabilità delegata);
- g) certificato in originale della C.C.I.A.A. di data non anteriore a sei mesi, dal quale si evince che l'impresa non è in stato di fallimento, concordato preventivo o amministrazione controllata;
- h) in caso di assenza nella domanda di pagamento precedente e ove ricorre, allegare apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai fini antimafia con l'indicazione completa del beneficiario e dei familiari conviventi di maggiore età nel caso di ditta individuale; nel caso di società devono essere indicate la denominazione e la sede della stessa, il numero del C.F. e P.IVA, nonché le generalità complete dei soggetti costituenti la medesima (si veda **Allegato F**).
- i) elenco dei documenti presentati.

18.3 DOMANDE DI PAGAMENTO DEL SALDO E ACCERTAMENTO DI REGOLARE ESECUZIONE DELLE OPERE

La domanda di pagamento del saldo finale deve essere compilata, sottoscritta con firma OTP e rilasciata nel portale SIAN secondo le modalità previste da AGEA per la procedura dematerializzata, entro i termini e secondo le procedure stabilite dal provvedimento di concessione del sostegno.

Nel caso di aggregazioni d'impresa, sarà il soggetto capofila a presentare la domanda di pagamento del saldo. Si precisa che, come da regolamento dell'aggregazione, tutte le fatture e tutti i giustificativi di pagamento devono essere intestati esclusivamente al titolare delle domande di sostegno/pagamento (ovvero, in caso di aggregazioni, al capofila che presenta domanda). Non saranno in alcun modo accettate fatture intestate ai partner dell'aggregazione.

La documentazione da presentare per l'erogazione del **saldo del contributo**, qualora non sia stata presentata in allegato alle precedenti domande di acconto su SAL o non sia più valida, è la seguente:

- a) copia della domanda di pagamento compilata e rilasciata sul portale SIAN;
- b) contabilità finale analitica degli interventi realizzati e compresi nel SALDO, composta da:
 - relazione tecnica illustrativa delle attività realizzate con riferimento alle spese sostenute e documentate nella domanda di pagamento del SALDO, con relativa documentazione fotografica degli interventi realizzati, firmata e timbrata dal tecnico abilitato ed iscritto all'Albo;
 - computo metrico consuntivo delle opere realizzate e rendicontate, ove previsto, nel quale verranno riportate per ogni singola voce computata le corrispondenti fatture liquidate, firmato e timbrato dal tecnico abilitato ed iscritto all'Albo;
 - quadro economico complessivo delle spese ammesse a contributo ed indicazione delle spese e/o servizi sostenuti, firmato e timbrato dal tecnico abilitato ed iscritto all'Albo;
- c) documentazione contabile della spesa sostenuta: copia delle fatture o di altri documenti quietanzati aventi valore probatorio equipollente relativi alle spese sostenute, corredate dall'attestazione dei pagamenti effettuati (bonifico, ricevuta bancaria, assegno non trasferibile, Modello F24, ecc.), dalla copia degli estratti conto da cui risulti il relativo pagamento attraverso il "conto dedicato" e dalla dichiarazione liberatoria su carta intestata della ditta fornitrice (**allegato E**). I documenti di spesa devono recare il dettaglio delle attività svolte e riportare la dicitura "Operazione cofinanziata dal PSR Puglia 2014/2020, fondo FEASR, Sottomisura 19.2, SSL GAL, Azione 3, Intervento 3.2; CUP_____". Il beneficiario ha l'obbligo di esibire, al

- funzionario incaricato dell'accertamento, gli originali della documentazione probatoria delle spese sostenute sui quali sarà apposto, da parte del GAL, il timbro di annullamento;
- d) Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC), ove pertinente;
 - e) certificato Casellario Giudiziale;
 - f) titolo abilitativo, completo di elaborati grafici relativi agli immobili oggetto d'intervento, con relativa destinazione d'uso, qualora siano state effettuate varianti al progetto presentato in domanda di sostegno;
 - g) dichiarazione di regolare esecuzione delle opere, ove pertinente (la dichiarazione dovrà essere sottoscritta congiuntamente dal beneficiario e dal tecnico incaricato della direzione dei lavori);
 - h) certificato di agibilità;
 - i) copia elaborati di contabilità generale e/o registri IVA riguardanti le spese da documentare, firmati dall'incaricato alla contabilità (titolare o professionista in caso di contabilità delegata);
 - j) layout finale della/e sede/i operativa/e;
 - k) copia autorizzazioni per l'esercizio dell'attività finanziata rilasciate dagli enti preposti;
 - l) dichiarazione di inizio attività produttiva (per investimenti produttivi) o di attività in genere (per investimenti in altri settori che richiedano l'avvio dell'attività), qualora dovuto;
 - m) certificato in originale della C.C.I.A.A., di data non anteriore a sei mesi, dal quale si evince che l'impresa non è in stato di fallimento, concordato preventivo o amministrazione controllata;
 - n) elenco dei documenti presentati.

Il GAL potrà richiedere ulteriore documentazione integrativa finalizzata all'istruttoria della domanda di pagamento del saldo.

L'importo da erogare a saldo sarà determinato a seguito di accertamento in situ, effettuato dal GAL con personale tecnico qualificato. Le risultanze di tale accertamento devono essere riportate su apposito verbale di regolare esecuzione degli interventi nel quale sarà accertata e determinata la spesa sostenuta in conformità a quanto stabilito dal provvedimento di concessione e il corrispondente importo totale di contributo pubblico, nonché l'importo da erogare a saldo, quale differenza tra il predetto importo totale e gli importi già erogati sotto forma di anticipo e/o acconto su SAL.

19. RICORSI E RIESAMI

Avverso ogni provvedimento emesso nel corso del procedimento sarà possibile presentare, nei termini consentiti, ricorso gerarchico o ricorso giurisdizionale.

Il ricorso gerarchico dovrà essere indirizzato al Consiglio di Amministrazione del GAL TERRA D'ARNEO s.c.ar.l. – via Mameli, 9, 73010 Veglie (LE) – PEC: galterradarneo@pec.it – entro e non oltre i 30 giorni dalla data di notifica della comunicazione degli esiti istruttori. Non è consentito il ricorso per omessa lettura della PEC qualora la notifica dell'atto avverso il quale si ricorre è avvenuta tramite questo strumento di comunicazione.

Il ricorso giurisdizionale, invece, va presentato all'Autorità Giudiziaria competente nel rispetto delle procedure e dei tempi stabiliti nell'ordinamento giuridico. La scelta dell'Autorità Giudiziaria competente va individuata dal beneficiario avendo riguardo all'oggetto del contendere.

Eventuali richieste di riesame, infine, devono essere presentate dal beneficiario direttamente all'ufficio che ha curato l'istruttoria tecnico-amministrativa per la quale si chiede il riesame. La richiesta di riesame deve essere adeguatamente motivata e supportata da idonea documentazione ove pertinente.

20. VARIANTI IN CORSO D'OPERA, SANZIONI E REVOCHE

Non sono ammissibili revisioni e/o varianti sostanziali al progetto ammesso ai benefici che comporterebbero modifiche agli obiettivi e/o alla variazione del punteggio attribuito in sede di valutazione, secondo i criteri di selezione, salvo il collocamento in graduatoria in posizione comunque utile al mantenimento del diritto.

In ogni caso, la richiesta di revisione e/o variante del progetto di investimento deve essere preventivamente richiesta al GAL TERRA D'ARNEO s.c.ar.l., tramite la compilazione della domanda informatizzata presente sul portale SIAN ("Domanda di Variante" per variante progettuale). Tale richiesta deve essere corredata della necessaria documentazione tecnica, dalla quale risultino le motivazioni a giustificazione delle modifiche da apportare al progetto approvato ed un quadro di comparazione che metta a confronto la situazione originaria con quella proposta in sede di variante.

La richiesta di variante dovrà contenere la seguente documentazione:

- relazione di variante, corredata da un quadro economico comparato, nella quale vengono illustrate le motivazioni alla base delle modifiche proposte al progetto originario;
- computo metrico comparato nel quale vengono riportate le voci di spesa ammesse e quelle proposte in variante, ove pertinente;
- nuovi preventivi di spesa per l'acquisto di arredi / attrezzature / macchinari, ove pertinenti.

Verificata la coerenza con il PAL e il PSR, il GAL può concedere l'autorizzazione alle modifiche richieste a condizione che l'iniziativa progettuale conservi la sua funzionalità complessiva, che le attività mantengano una coerenza con gli obiettivi e le finalità dell'intervento e che la loro articolazione mantenga invariata la finalità originaria del progetto. Le varianti ammesse non possono, in ogni caso, comportare un aumento del contributo concesso, così come determinato al momento dell'approvazione della domanda di sostegno.

I lavori, le forniture e gli acquisti previsti in variante potranno essere realizzati dopo l'inoltro della richiesta e della formale approvazione della stessa.

La realizzazione di una variante non preventivamente ed espressamente autorizzata comporta, in ogni caso, il mancato riconoscimento delle spese afferenti alla suddetta variante, fermo restando che l'iniziativa progettuale realizzata conservi la sua funzionalità. In caso contrario si procederà alla revoca dei benefici concessi.

Non sono considerate varianti gli adeguamenti tecnici del progetto, ovvero le modifiche riferite a particolari soluzioni esecutive o di dettaglio, ivi comprese l'adozione di soluzioni tecniche migliorative, riferibili ad ogni singola voce di spesa ammessa. Tali adeguamenti tecnici non potranno comunque oltrepassare la soglia del 10% del costo di ogni singola voce di spesa ammessa e dovranno essere comunicati preventivamente al GAL. Pertanto, i beneficiari interessati sono tenuti ad inviare, tramite PEC, al GAL una relazione illustrativa degli adattamenti tecnici che intendono apportare al progetto. Il GAL darà riscontro di conformità ai beneficiari entro 10 giorni lavorativi.

Qualsiasi modifica degli assetti societari dovrà essere comunicata al GAL.

Qualora a seguito dei controlli, a qualsiasi titolo ed in qualunque momento effettuati, dovessero essere rilevate infrazioni e/o irregolarità e/o anomalie e/o difformità, il sostegno sarà ridotto o revocato con il relativo recupero delle somme indebitamente percepite, secondo le procedure previste dal Reg. (UE) 1306/2013 e dal relativo Reg. di esecuzione (UE) n. 809/2014.

Il GAL procederà a adottare, nei confronti del beneficiario, il conseguente provvedimento (atto di riduzione o revoca).

La revoca/decadenza totale o parziale del contributo può essere pronunciata a seguito delle risultanze di attività di controllo interne al procedimento amministrativo, cioè attività previste dalla regolamentazione comunitaria volte alla verifica del possesso dei requisiti per il pagamento degli aiuti (es. controlli amministrativi, controlli in loco, controllo degli impegni pluriennali, ecc.).

La revoca/decadenza totale o parziale del contributo può essere pronunciata a seguito della mancata osservanza degli impegni e degli obblighi previsti dal presente bando e suoi allegati, dalla normativa regionale, nazionale e comunitaria.

La revoca/decadenza totale o parziale del contributo può anche essere pronunciata a seguito delle risultanze di controlli effettuati da organi esterni, quali ad esempio Organi di Polizia, Carabinieri, Guardia di Finanza, ecc., al di fuori dei controlli previsti dalla regolamentazione comunitaria e quindi non rientranti nel procedimento amministrativo.

Le riduzioni ed esclusioni saranno applicate secondo quanto previsto dalla vigente normativa comunitaria, nazionale e regionale.

21. TRASFERIMENTO DELL'AZIENDA E DEGLI IMPEGNI ASSUNTI, RECESSO/RINUNCIA DAGLI IMPEGNI

Dopo la presentazione della domanda di sostegno al richiedente/beneficiario (cedente) può subentrare un altro soggetto (cessionario) a seguito di **cessione di azienda**, come definita all'art. 8 Reg. UE n. 809 del 2014. In tal caso, il cessionario deve produrre apposita istanza al GAL (sottoscritta anche dal cedente) con annessa dichiarazione di impegno a firma del cessionario a sottoscrivere le dichiarazioni, gli impegni, le autorizzazioni e gli obblighi già sottoscritti dal richiedente/beneficiario nella domanda di sostegno. Il GAL verificherà, con riferimento al nuovo soggetto subentrante, la sussistenza dei requisiti di ammissibilità previsti dal bando e, in caso di concessione avvenuta, il mantenimento del punteggio assegnato al cedente. In caso di esito positivo, esprimerà parere favorevole al subentro e lo comunicherà alle parti, invitando il cessionario alla sottoscrizione della documentazione innanzi citata. Qualora, invece, si accerti il difetto dei requisiti, il GAL comunicherà al cessionario il rigetto della richiesta di subentro.

Il beneficiario del sostegno – qualora in fase di realizzazione degli interventi ammessi ai benefici, per motivi di forza maggiore o circostanze eccezionali, intenda trasferire la gestione dell'azienda ad altro soggetto – è tenuto, congiuntamente al soggetto subentrante, a presentare specifica istanza al GAL al fine di valutare e autorizzare il cambio di beneficiario.

In tutti i casi, il soggetto subentrante deve, comunque, assumere tutti gli impegni del cedente per la durata residua dell'impegno, attraverso una esplicita dichiarazione da produrre al GAL.

Pertanto, il subentro dovrà avvenire successivamente alla comunicazione da parte del GAL di ammissibilità al sostegno del subentrante, pena la revoca dei benefici e la restituzione del sostegno eventualmente erogato.

Nel caso di subentro dovrà essere effettuata la modifica della domanda sostegno sul portale SIAN ("Domanda di Variante" per cambio di beneficiario).

La rinuncia volontaria (recesso) al mantenimento di una o più operazioni per le quali è stata presentata una richiesta di contributo è possibile laddove circostanze intervenute successivamente alla proposizione della domanda stessa rendano oggettivamente impossibile la realizzazione dell'intervento per causa imputabile al beneficiario del finanziamento.

Il recesso per rinuncia volontaria comporta la decadenza totale dagli aiuti ed il recupero delle somme già erogate a valere sull'Intervento 3.2, con la maggiorazione prevista dalla normativa vigente e nel rispetto delle procedure stabilite dall'OP AGEA.

L'istanza di rinuncia deve essere presentata dal beneficiario al GAL TERRA D'ARNEO s.c.a r.l. – galterradarneo@pec.it.

Il recesso dagli impegni assunti, con riferimento al provvedimento di concessione degli aiuti, è possibile in qualsiasi momento del periodo d'impegno.

22. VERIFICABILITÀ E CONTROLLABILITÀ DELLE MISURE (VCM)

L'art. 62 del Reg. (UE) n. 1305/2013 stabilisce che gli Stati Membri garantiscano che tutte le misure di sviluppo rurale che intendono attuare siano verificabili e controllabili.

Tutti i criteri di ammissibilità, gli impegni e i criteri di selezione devono essere definiti in modo oggettivo tale da essere applicati senza possibilità di diverse interpretazioni. Inoltre, il controllo del rispetto degli stessi deve essere certo e con un costo amministrativo ragionevole e sostenibile rispetto al contributo erogato.

I rischi rilevabili nell'implementazione della misura nel suo complesso sono riferibili alle categorie, come definite nella scheda predisposta dai Servizi della Commissione in merito all'art. 62 del Reg. (UE) n. 1305/2013 "Verificabilità e Controllabilità delle Misure".

Gli stessi rischi risultano rilevabili sulla base dell'esperienza pregressa nella gestione del PSR Puglia 2007/2013 per le misure analoghe, nonché sulla base delle risultanze dei precedenti audit comunitari.

In considerazione di quanto sopra riportato, la gestione della misura ha elementi di complessità, pertanto dovrà attuarsi con modalità pienamente rispondenti alle esigenze di controllo, nell'ipotesi di mettere in atto le misure di mitigazione dei rischi.

Ai fini degli adempimenti regolamentari l'Autorità di Gestione e l'OP AGEA utilizzano il Sistema Informativo VCM "Verificabilità e Controllabilità delle Misure" reso disponibile dalla Rete Rurale Nazionale, allo scopo di assicurare uniformità nell'esecuzione delle verifiche e valutare congiuntamente le modalità di esecuzione dei controlli e di corretta compilazione delle apposite check list, predisposte all'interno del Sistema stesso, che verranno messe a disposizione sia dei beneficiari che del personale che eseguirà i controlli.

Il rispetto degli impegni previsti dall'operazione, viene effettuato tramite controlli di tipo amministrativo sul 100% delle domande, attraverso il Sistema Informativo dell'Organismo Pagatore.

In aggiunta sono previsti Controlli in loco eseguiti ai sensi e con le modalità del Reg. (UE) n. 809/2014 di esecuzione del Reg. (UE) n. 1306/2013.

Per dare attuazione alle disposizioni regolamentari, preliminarmente all'attivazione della fase di presentazione delle domande di sostegno saranno espletate le procedure di Valutazione e Controllabilità previste dall'art. 62 del Reg. 1305/2013 con il suddetto Sistema Informativo.

23. NORMATIVA SUGLI AIUTI DI STATO

Il sostegno a valere sul presente bando pubblico è concesso nel rispetto del regolamento di esenzione sull'applicazione del "de minimis", Reg. (UE) n. 1407/2013.

Al fine di verificare che le agevolazioni pubbliche siano concesse nel rispetto delle disposizioni previste dalla normativa comunitaria, specie al fine di evitare il cumulo dei benefici e, nel caso di aiuti de minimis, il superamento del massimale di aiuto concedibile imposto dall'Unione europea, il Ministero dello sviluppo economico, in attuazione dell'art. 14 della legge 115 del 2014, ha istituito, presso la Direzione generale per gli incentivi alle imprese del Ministero dello sviluppo economico, il "Registro Nazionale degli Aiuti di Stato" (RNA). Il Registro è concepito per consentire alle amministrazioni pubbliche titolari di misure di aiuto in favore delle imprese e ai soggetti, anche di natura privata, incaricati della gestione di tali aiuti, di effettuare i controlli amministrativi

nella fase di concessione, attraverso il rilascio di apposite visure che recano l'elencazione dei benefici di cui il destinatario dell'aiuto abbia già goduto in qualunque settore negli ultimi esercizi.

Nell'attuazione del presente bando, il GAL espletterà gli adempimenti di competenza concernenti gli aiuti di stato, anche mediante l'eventuale accesso al Registro Nazionale degli Aiuti di Stato (RNA).

24. DISPOSIZIONI GENERALI

Per tutto quanto non definito e specificato dettagliatamente nel bando pubblico, si rimanda a quanto previsto dal Reg. UE 1305/2013, dal PSR Puglia 2014-2020 e nelle Linee Guida sull'ammissibilità delle spese relative allo Sviluppo Rurale 2014-2020.

In ottemperanza alle normative comunitarie, nazionali e regionali vigenti i soggetti beneficiari destinatari di concessione degli aiuti del PSR Puglia 2014-2020 sono inoltre tenuti a:

- a) collaborare con le competenti autorità per l'espletamento delle attività di istruttoria, controllo e monitoraggio delle domande di sostegno e le domande di pagamento;
- b) non produrre false dichiarazioni;
- c) dare comunicazione per iscritto, al massimo entro 30 giorni dal verificarsi degli eventi, di eventuali variazioni della posizione del beneficiario e/o delle condizioni di ammissibilità previste dal presente bando pubblico e dai successivi atti amministrativi correlati;
- d) garantire il rispetto delle norme vigenti in materia di regolarità dei lavoratori e l'applicazione dei Contratti Collettivi di Lavoro di categoria, nonché le norme di igiene e sicurezza del lavoro di cui al D. Lgs. n. 81/2008. Inoltre, devono rispettare quanto stabilito dalla Legge Regionale n.28/2006 "Disciplina in materia di contrasto al lavoro non regolare" e dal Regolamento Regionale attuativo n. 31/2009 (in particolare quanto previsto al comma 1 e 2 dell'art.2).

Con riferimento al Regolamento Regionale n. 31 del 27/11/2009, si specifica che:

Articolo 2, comma 1:

"è condizione essenziale per l'erogazione del beneficio economico l'applicazione integrale, da parte del beneficiario, del contratto collettivo nazionale per il settore di appartenenza e, se esistente, anche del contratto collettivo territoriale, che siano stati stipulati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dalle associazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. Tale applicazione lavoratori dipendenti dal beneficiario e deve aver luogo quanto meno per l'intero periodo nel quale si articola l'attività incentivata e sino all'approvazione della rendicontazione oppure per l'anno, solare o legale, al quale il beneficio si riferisce e in relazione al quale è accordato.

Il beneficio è in ogni momento revocabile, totalmente o parzialmente, da parte del concedente allorché la violazione della clausola che precede (d'ora in poi clausola sociale) da parte del beneficiario sia stata definitivamente accertata:

- a) dal soggetto concedente;*
 - b) dagli uffici regionali;*
 - c) dal giudice con sentenza;*
 - d) a seguito di conciliazione giudiziale o stragiudiziale;*
 - e) dalle pubbliche amministrazioni istituzionalmente competenti a vigilare sul rispetto della legislazione sul lavoro o che si siano impegnate a svolgere tale attività per conto della Regione.*
- Il beneficio sarà revocato parzialmente, in misura pari alla percentuale di lavoratori ai quali non è stato applicato il contratto collettivo rispetto al totale dei lavoratori dipendenti dal datore di lavoro occupati nell'unità produttiva in cui è stato accertato l'inadempimento.*

Il beneficio sarà revocato totalmente qualora l'inadempimento della clausola sociale riguardi un numero di lavoratori pari o superiore al 50% degli occupati dal datore di lavoro nell'unità produttiva in cui è stato accertato l'inadempimento, nonché in caso di recidiva in inadempimenti sanzionati con la revoca parziale.

In caso di recidiva di inadempimenti sanzionati con la revoca parziale, il datore di lavoro sarà anche escluso da qualsiasi ulteriore concessione di un periodo di 1 anno dal momento dell'adozione del secondo provvedimento.

Qualora l'inadempimento della clausola sociale riguardi un numero di lavoratori pari o superiore all'80% degli occupati dal datore di lavoro nell'unità produttiva in cui è stato accertato l'inadempimento, il soggetto concedente emetterà anche un provvedimento di esclusione da qualsiasi ulteriore concessione di benefici per un periodo di 2 anni dal momento in cui è stato accertato l'inadempimento.

In caso di revoca parziale, qualora alla data della revoca stessa le erogazioni siano ancora in corso, l'ammontare da recuperare può essere detratto a valere sull'erogazione ancora da effettuare.

Qualora le erogazioni ancora da effettuare risultino invece complessivamente di ammontare inferiore a quello da recuperare ovvero si sia già provveduto all'erogazione a saldo e il beneficiario non provveda all'esatta e completa restituzione nei termini fissati dal provvedimento di revoca, la Regione avvierà la procedura di recupero coattivo.

Analogamente si procederà nei casi di revoca totale, qualora il beneficiario non provveda all'esatta e completa restituzione nei termini concessi. In casi di recupero delle somme erogate per effetto di revoca parziale o totale, ovvero di detrazione di parte delle stesse dalle erogazioni successive, le medesime somme saranno maggiorate degli interessi legali e rivalutate sulla base dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati."

Articolo 2, comma 2:

"Sono esclusi dalla concessione del beneficio economico coloro nei cui confronti, al momento dell'emanazione del presente atto, risulti ancora efficace un provvedimento di esclusione da qualsiasi ulteriore concessione di benefici per violazione della clausola sociale di cui all'articolo 1 della legge regionale 26 ottobre 2006, n. 28".

25. RELAZIONI CON IL PUBBLICO

Eventuali informazioni, chiarimenti e specificazioni in merito al presente bando pubblico, potranno essere richieste al GAL TERRA D'ARNEO s.c.ar.l. al seguente indirizzo di posta elettronica gal@terradarneo.it – Tel. 0832 970574.

Ai sensi della Legge n. 241/1990 e s.m.i. il Responsabile Unico del Procedimento è il Dott. Giosuè Olla Atzeni.

26. INFORMATIVA E TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati acquisiti dai beneficiari nelle diverse fasi procedurali del presente bando pubblico saranno trattati nel rispetto della normativa vigente in materia ed in particolare del D. Lgs. n. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali", del Reg. (UE) n. 2016/679, Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (GDPR) e del D. Lgs. n. 101/2018 di adeguamento della normativa nazionale.

I dati richiesti saranno utilizzati esclusivamente per le finalità previste dal presente bando e saranno oggetto di trattamento svolto con o senza l'ausilio di strumenti informatici nel pieno rispetto della normativa sopra richiamata e improntato ai principi di correttezza, liceità, pertinenza, trasparenza, e tutelando la riservatezza e i diritti dei dichiaranti/richiedenti.

Il Titolare del trattamento dei dati è il GAL Terra d'Arneo s.c.ar.l..